

Liberi tutti

Vivere la cultura attraverso il libero accesso
a dati e immagini dei beni culturali

a cura di Marina Buzzoni, Raissa De Gruttola, Paola Peratello, Samuela Simion

Il discorso

Nella libera circolazione di dati, metadati e immagini è opportuno includere anche le licenze e gli usi commerciali?

Gabriele Gattiglia

Si tratta di una questione spinosa. All'interno del nostro team di ricerca (Laboratorio MAPPA dell'Università di Pisa), abbiamo sempre applicato delle licenze completamente open data (CC BY o CC BY-SA) sia sulla Digital Library del dipartimento di cui faccio parte (il dipartimento di Civiltà e Forme di Sapere dell'Università di Pisa), sia sul nostro repository (MOD MAPPA Open Data). Questa scelta dipende da varie ragioni. Ci sono tante variabili da considerare e, fondamentalmente, risponderai che è opportuno includere anche usi commerciali, senza riserve. Ad esempio, per poter riutilizzare dati all'interno di una consulenza professionale per una Valutazione di Impatto Archeologico. Ultimamente, però, occupandomi di intelligenza artificiale (e quindi di sistemi che utilizzano grandi quantità di dati per allenare le reti), mi sto ponendo alcune questioni di carattere etico; penso, ad esempio, al trasferimento di dati dei beni culturali ai grandi player dell'intelligenza artificiale. Mi interrogo sulla possibile 'colonizzazione' dei beni culturali, o su un uso non etico di tipologie specifiche di dati della ricerca archeologica, come quelli sui resti umani, e mi chiedo se non sia il caso di formulare delle licenze etiche. Licenze, ad esempio, che obblighino a un rilascio aperto dei modelli, inteso come open source, open weights e open dataset, che consentano la massima trasparenza e la comprensione di eventuali distorsioni e bias. Mi interrogo, ma non ho assolutamente una risposta.

Marco Minoja

Il tema è estremamente vasto e stimolante. Mi piacerebbe mettere sul tavolo, in premessa, una riflessione quasi 'ontologica' rispetto al tema: leggendo i materiali preparatori mi ha colpito molto (anche in considerazione della mia formazione, strettamente legata alla tutela dei beni culturali) la consapevolezza di un **cambio di paradigma sostanziale**, anche nella terminologia complessiva che utilizziamo rispetto al tema del libero uso dei dati, delle informazioni e delle immagini. Se ritorno alle radici sostanziali della normativa di tutela, il paradigma della disponibilità del dato costruiva una logica sostanzialmente di pubblico dominio nel soggetto protettore della proprietà del dato, mentre oggi il paradigma si è completamente ribaltato. Oggi il soggetto pubblico che gestisce e tutela la proprietà del dato è visto, in un certo modo, come soggetto che ne fa una privativa proprietaria, a dispetto di un'entità pubblica non più identificata nel soggetto che opera la tutela, ma nel soggetto che ne è in qualche modo condizionato. Questo ribaltamento di prospettiva è evidentemente l'effetto di un cambiamento radicale non soltanto nelle posizioni ontologiche dei soggetti, ma proprio nel tema complessivo della relazione tra la persona e l'immagine, e tra la persona e la disponibilità del dato informativo rispetto al bene culturale. Ciò su cui ci stiamo confrontando è quindi evidentemente questo mutato paradigma. Venendo specificamente al tema, è evidente che l'elemento della commercializzazione reintroduce una questione di natura privata nell'estrazione di valore da un oggetto pubblico, e questo è un tema che, fatto salvo il principio di funzione pubblica della disponibilità dei dati e dei beni, deve a mio avviso essere attenzionato. Non ho risposto, ma ho provato a entrare nelle pieghe della domanda a partire dalla mia esperienza.

L'intelligenza artificiale solleva nuovi dubbi: è necessario assicurare un uso etico dei dati.

Consapevolezza del cambiamento di paradigma rispetto al passato: da ente pubblico che opera una tutela, a soggetto che esercita una proprietà esclusiva sui dati culturali.



I libri di Ca' Foscari 30 | 2

e-ISSN 2610-9506

ISBN [ebook] 978-88-6969-978-8

Open access

Submitted 2025-10-01 | Published 2025-12-19

© 2025 | CC BY 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-978-8/003

Mirco Modolo

Vorrei partire dalla semplice constatazione di un dato di fatto: in Italia, nel corso degli ultimi anni, il dibattito sul tema del riuso delle immagini di beni culturali pubblici ha raggiunto un'intensità forse senza pari al mondo. Non credo che la spiegazione vada ricercata nella tanto decantata capillarità del nostro patrimonio culturale, quanto piuttosto nella pervasività dei vincoli attuali che si frappongono all'utilizzo dell'immagine del bene culturale pubblico e che sono chiaramente determinati dalla nostra attuale normativa di tutela, che rappresenta per questo un unicum in tutto il mondo nel bene (penso all'esemplare efficacia delle norme di tutela), ma anche nel 'male' (penso a quella sorta di pseudo-copyright di Stato, sancito dagli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che rappresenta uno dei problemi sui cui siamo stati chiamati a confrontarci in questo Tavolo). In quanto «proprietario del bene culturale» l'autorità pubblica detiene dunque, per legge, una sorta di esclusiva sulla riproduzione commerciale del bene culturale. Forse solo la Grecia ha una normativa di stampo pubblicistico simile a quella italiana; anche la Francia esercita un controllo pubblico sulla riproduzione di beni statali, ma solo in relazione agli esterni di un ristrettissimo numero di monumenti. Tuttavia, non voglio dire che nel resto del mondo viga un regime di libertà generale e indiscriminata: assolutamente no; mi limito solo ad affermare che altri paesi non utilizzano dispositivi normativi di stampo pubblicistico che, in Italia, hanno di fatto represso qualsiasi tentativo anche solo di sperimentare approcci alternativi. **Il problema del Codice dei beni culturali è che rappresenta di fatto una pesantissima 'camicia di forza', al punto che, per operare interventi anche minimi, si rischia di provocare un effetto domino sul patrimonio culturale nel suo complesso, anche in considerazione della sua sterminata varietà e quantità. Intervenire su questa norma diventa quindi effettivamente complicato.** Viceversa, altri paesi agiscono a livello di regolamenti del singolo istituto, facendo leva sulla disciplina pattizia, e dunque ricorrendo a licenze basate sul copyright o sui diritti connessi, laddove è consentito (in Europa non è più consentito sulla base dell'art. 14, Direttiva Copyright (UE), n. 790/2019) oppure sulla base di contratti o specifici termini d'uso che vengono definiti a monte sull'utilizzo di immagini che vengono rilasciate in rete. Il che rende la gestione delle policy notevolmente più elastica rispetto al caso italiano. Il nodo del dibattito attuale risiede appunto nell'uso commerciale, e dunque nel – sempre più sottile – diaframma che ci separa dalla piena liberalizzazione dell'uso delle immagini. Questa è una possibilità importante che potrebbe essere valorizzata in un nuovo regolamento. Del resto, questa stessa opzione era stata già ventilata nella bozza originaria delle linee guida del Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND, <https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-docs/it/v1.0-giugno-2022/index.html>), anche se non le si è dato seguito a causa di alcune – superabili – incertezze manifestate dall'allora ufficio legislativo del Ministero. Ritengo che sia urgente riflettere su una simile proposta nel breve termine, anche se, a mio modo di vedere, si tratta di una soluzione non pienamente soddisfacente. **Credo infatti che dovremmo avere il coraggio di proporre una riscrittura degli artt. 107, 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sono stati oggetto, nel corso dei decenni, di cambiamenti chirurgici che non hanno aiutato a raggiungere una formulazione generale di ampio respiro;** dal 2014 in poi si è proceduto con micro-interventi che hanno generato solo confusione e contraddizioni, come dimostrano ad esempio le polemiche nate intorno al D.M. 161/2023 (<https://cultura.gov.it/comunicato/dm-161-11042023>), e anche le difficoltà interpretative che riguardano gli artt. 107, 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'unica soluzione, a mio modo di vedere, è quella di espungere dagli artt. 107, 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, qualsiasi riferimento all'uso lucrativo delle riproduzioni di beni culturali pubblici, in modo tale che si possa stabilire un regime di libertà *by default* in grado di metterci alla pari con gli altri paesi (che non per questo adottano politiche di libero accesso generalizzate in ogni istituto culturale pubblico). **In definitiva, il Codice dei beni culturali e del paesaggio non fa altro che complicare una disciplina che di per sé potrebbe essere resa molto più semplice. Personalmente, perseguo l'idea di un libero uso totale delle immagini di beni culturali anche per finalità commerciali perché è in questo modo che si realizza quell'orizzonte concreto di democrazia della cultura che il digitale è in grado oggi di attivare.** Sta a noi sfruttare al massimo queste potenzialità per offrire a tutti la medesima possibilità di riutilizzare – nel modo culturale, socialmente ed economicamente più vantaggioso – il 'proprio' patrimonio culturale. A ben pensare, la posta in gioco è davvero alta: storicamente non è stato forse il 'riuso' ad aver garantito la sopravvivenza delle testimonianze del passato?

Il Codice dei beni culturali è vincolante, ma lo è ancor di più l'interpretazione restrittiva che di esso si è inteso dare. Occorre rendere l'impianto della normativa più flessibile e differenziabile. La soluzione più semplice ed efficace rimane quella di depennare dagli artt. 107 e 108 del Codice qualsiasi riferimento al fine lucrativo. Occorre intervenire sulle norme con occhi nuovi e con una nuova visione del rapporto tra beni culturali, società ed enti di tutela.

Andrea Brugnoli

Da quando ho cominciato a occuparmi di questi temi mi sono trovato di fronte a un problema sistematico. Fare ricerca in biblioteche, archivi, musei significava, soprattutto in passato, imbattersi in tutta una serie di regolamenti, circolari, ecc., che venivano variamente interpretati dal personale delle istituzioni; uso il termine 'interpretare', perché secondo me andavano spesso ben oltre la norma, causando una sovrapposizione di imposizioni che finivano per restringere un campo che in realtà non era ristretto. Oggi le cose sono in parte cambiate, ma vorrei porre alcune domande, anche in maniera un po' provocatoria, in particolare ai giuristi: ha senso applicare licenze alle immagini? Le immagini di beni culturali (escludiamo i rari casi di beni culturali non soggetti a diritti d'autore) non sono mai state soggette a licenza, oppure quei diritti sono scaduti. Le immagini di questi beni, a meno che non siano immagini autoriali, non sono soggette ad alcun diritto d'autore né ad alcun diritto connesso, quindi la loro circolazione è libera, punto e basta: **non c'è bisogno di nessuna licenza. Di conseguenza, non capisco perché parlare di qualcosa che può già circolare liberamente, perché non è soggetto a diritti. Quindi perché applicare delle licenze? A meno che l'ente che detiene il bene e lo fa fotografare non voglia applicare delle norme contrattuali**, ma allora è un'azione volontaria, 'positiva', un'azione specifica. Se questa non c'è, le immagini dovrebbero poter circolare liberamente dal punto vista del diritto d'autore, e quindi delle eventuali licenze che possiamo apporre. **Il problema è nel diritto amministrativo, e cioè negli artt. 107, 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.** Attenzione però: il Codice dei beni culturali e del paesaggio non *impone* di mettere un canone sulle immagini, dà soltanto l'*opportunità* di farlo agli enti che effettuano riproduzioni; e anzi la Corte dei conti ha osservato che i costi per gli enti proprietari o detentori dei beni culturali sono superiori rispetto agli introiti potenziali. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio lascia insomma agli enti possessori di beni culturali la piena libertà di adottare un canone, che può essere anche azzerato. Chiedo soprattutto a chi si occupa di diritto amministrativo se le cose stanno effettivamente in questi termini. Il concetto è ribadito anche nell'ultimo D.M. relativo alla riproduzione dei beni culturali, che lascia la possibilità ai singoli enti dipendenti dal Ministero. **Gli enti che non dipendono dal Ministero, tutti gli enti locali, sono liberi di interpretare e adottare l'art. 108 a loro discrezione, e quindi anche di lasciare aperta la circolazione delle immagini del loro patrimonio culturale.** Riguardo alle immagini, direi che non serve applicare licenze, perché sono già libere. **Il problema è quello di convincere e spiegare a tutti gli enti detentori di beni culturali che non dipendano dallo Stato (quindi dal Ministero che ha applicato determinate restrizioni, libero di farle), che ci sia libertà per ciascun ente di applicarle con diverse gradazioni, dando così la responsabilità e la libertà di muoversi secondo le politiche che ritengono più opportune.**

Cristina Fenu

Ringrazio Modolo e Brugnoli per aver sollevato il problema della 'perversione' del tariffario, soprattutto per quel che riguarda la realtà italiana, e la realtà di quei detentori di beni culturali che sono gli enti locali. È un vero e proprio ginepraio, in cui è difficilissimo orientarsi. Non penso ai grandi numeri in questo momento, ma al rapporto uno a uno tra l'Istituto di cultura e il cittadino che chiede di fruire di un suo diritto, quello di ricevere l'immagine di un documento che la biblioteca (nel mio caso) detiene e di cui il cittadino ha bisogno, anche per motivi di pubblicazione. Il mio ente applica un tariffario specifico nel momento in cui appura che la pubblicazione sarà distribuita in un numero maggiore di 200 esemplari. Perché? Per ogni immagine vengono richiesti quasi 80 euro: se quel denaro fosse almeno destinato all'istituto, sarebbe possibile reinvestirlo, ad esempio in interventi di restauro, di valorizzazione o di conservazione. Invece tutto finisce nel calderone ente pubblico. È una perversione assoluta. Quando abbiamo allestito il Museo LETS di Trieste, abbiamo avuto contatti anche con paesi anglosassoni, con gli Stati Uniti d'America. L'Italia detiene il primato nella qualità e quantità di piccoli regolamenti specifici per l'uso, sempre tariffato; anche in una realtà come quella che abbiamo costruito noi, dove dichiariamo che l'accesso è libero (non viene riscosso nessun biglietto per poter accedere) abbiamo dovuto pagare comunque. **Esiste un modo per regolamentare questa follia del tariffario dell'ente pubblico?** Esiste almeno un modo per far sì che l'Istituto che è obbligato a far rivalere quel tariffario possa fruire di quello che viene monetizzato dall'ente? Questo per noi è un problema quotidiano.

Le immagini dei beni culturali non sono solitamente soggette a diritto d'autore o a diritti connessi. Gli enti locali possessori di beni culturali hanno libertà di adottare un canone, quindi potenzialmente anche di azzerarlo.

Nella normativa attuale esiste una contraddizione poiché l'ente pubblico che adotta il tariffario non può ricevere le quote relative.

Deborah De Angelis

In merito alla domanda, sono d'accordo con quanto detto da Andrea Brugnoli che mi ha preceduto, ossia che le licenze di diritto d'autore si applicano a contenuti proteggibili dal diritto d'autore: c'è molta confusione, nonostante più di vent'anni di rilascio del set di licenze e degli strumenti per il pubblico dominio di CC. Un'immagine che non abbia alcuna originalità e creatività in base allo standard di proteggibilità, sulla quale non si possano riscontrare delle scelte libere e creative dell'autore, dovrebbe essere identificata da uno degli strumenti per il pubblico dominio: CC0 e il PDM (Public Domain Mark). Questa prassi si può riferire, a maggior ragione, al concetto di dato: il dato in sé è proteggibile? Oppure è proteggibile solo se organizzato in una banca dati? La legge sul diritto d'autore protegge la banca dati creativa, o la banca dati non creativa ma *sui generis*. In questi casi, potremmo applicare una licenza di diritto d'autore. Per quanto riguarda i metadati, essi sono indicazioni che riguardano la descrizione digitale del contenuto stesso, e alle volte si genera confusione sullo strumento idoneo al rilascio degli stessi. Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti per il pubblico dominio nel campo del patrimonio culturale, vi è stata un'evoluzione grazie all'istanza portata avanti dagli istituti culturali stessi di tutto il mondo. Si tratta della necessità di aggiungere allo strumento per il pubblico dominio, CC0, l'indicazione della provenienza della digitalizzazione (CC0+), perché il più delle volte ci si è resi conto che gli istituti culturali utilizzano le licenze di diritto d'autore per poter sfruttare la clausola relativa all'attribuzione anche su contenuti non proteggibili dal diritto d'autore. Tralasciando il problema dell'inefficacia di tale clausola su un contenuto non proteggibile, CC ha arricchito lo strumento di CC0 con l'indicazione della provenienza, proprio per dare un maggior valore, anche di rilievo, ai contenuti rilasciati in rete e comunque appartenenti al pubblico dominio. Per quanto riguarda gli usi commerciali, la diatriba è sempre stata ancorata alla possibilità che i grandi player potessero sfruttare commercialmente l'immagine del bene culturale senza pagare alcun canone, anche se è di rilievo che in vent'anni non sia mai accaduto che un'immagine dei beni culturali rilasciata con uno strumento CC sia stata riutilizzata da quest'ultimi a fini commerciali. Sono diffuse teorie contrarie e non verificabili, o raramente verificabili, connesse ad esempio all'utilizzo non etico – o comunque contrario al decoro – dell'immagine: non è difatti la libera circolazione dei contenuti a causare utilizzi contrari al decoro o al buon costume. Questo accade anche per contenuti protetti dal diritto d'autore. La possibilità ad oggi di poter essere 'liberi tutti', nel rispetto delle contrapposte posizioni, forse dovrebbe arrivare proprio alla conclusione che, vista l'eterogeneità e diversità delle strutture, dei mezzi e della forza lavoro dei vari istituti culturali in Italia, nel settore delle biblioteche, dei musei e degli archivi, sarebbe giusto poter avallare l'interpretazione delle norme del Codice che suggeriva prima Mirco Modolo: ovvero lasciare a chi ha cura, a chi detiene il bene culturale fisico, la decisione di condividere liberamente o meno la riproduzione digitale dello stesso. Mi sembra che nei materiali istruttori del nostro Tavolo manchi un riferimento alla Direttiva UE n. 790/2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790>), dove per la prima volta il legislatore europeo tiene in considerazione la tutela del pubblico dominio (art. 14, Direttiva CDSM). Forse si è perso il valore del pubblico dominio e la consapevolezza del suo stretto rapporto con il diritto d'autore. Entrambi si arricchiscono vicendevolmente. Se la collettività non potesse accedere a qualcosa di comune a tutti, non potrebbe creare qualcosa di nuovo nel corso dei secoli. Quindi, allo stesso modo in cui viene valorizzato il diritto d'autore, andrebbe valorizzato anche il pubblico dominio. Ci dovremmo chiedere se una legislazione di natura pubblicistica possa limitare la collettività, che è detentrica di quel patrimonio culturale, al libero uso e riuso dell'immagine del patrimonio culturale stesso in pubblico dominio, anche se solo entro i confini nazionali, stante l'efficacia territoriale delle leggi nazionali.

Iolanda Pensa

Rispondo in modo frontale alla domanda: la mia risposta è sì. Vorrei però soffermarmi su tre aspetti che mi sembra emergano sia dalla domanda che dagli interventi precedenti: la questione delle licenze, l'uso commerciale e le questioni etiche, e mi permetto di affrontarli separatamente. La prima questione è quella delle licenze: è molto importante (lo dico anche pensando a chi usa poi questi contenuti, i cittadini: siamo qui anche per rappresentare la Convenzione di Faro e i suoi effetti), e deve essere chiaro, standard e non opaco il modo in cui si possono usare i contenuti. Questo rappresenta la premessa alla partecipazione, e bisogna sottolineare che la partecipazione va autorizzata: paradossalmente non viviamo in un mondo in cui il nostro diritto a partecipare è automatico. Anche, ad esempio, il fatto di poter riusare il testo dei materiali istruttori di questo evento è importante: la modifica del testo deve essere autorizzata, quindi sono certa che la licenza cambierà in una CC BY. È importante che quello che facciamo sia autorizzato e chiaro, ed è questo che ci permette di lavorare insieme, perché il lavoro collaborativo si basa su questa chiarezza di licenze. Quindi sì, la licenza è importante, anche perché stiamo parlando di contenuti che possono non essere solo quelli in pubblico dominio: già ci sono i contenuti in pubblico dominio che dovrebbero essere almeno esplicitati in CC0 o con una PDM, ma parliamo anche di dati, metadati, immagini, di istituzioni culturali che producono anche ricerca, producono altri tipi di testi, documenti che possono servire ad altri, Open Educational Resources.

Andrebbe lasciata al detentore del bene la decisione sulla sua riproducibilità digitale. Interconnessione tra pubblico dominio e diritto d'autore: necessità di aggiungere allo strumento per il pubblico dominio l'indicazione della provenienza della digitalizzazione.

Di fronte quindi a questa grande varietà di contenuti, tutto dovrebbe essere pensato in un'ottica di 'apertura'. Quindi creare dati, metadati e immagini, e insistere per mettere le licenze, è un modo per non guardare soltanto ai contenuti che sono (o dovrebbero essere) già in pubblico dominio, ma anche alla varietà dei contenuti degli enti. Va ricordato che anche le nostre università sono degli enti culturali, ovvero dei **GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums)** (<https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/glam-universo-bibliografico-e-progetti-forme-e-gradi-di-interazione>), sebbene non tra i migliori in quanto ad esperienze di conservazione. Tuttavia, è bene tenere presente questa sinergia tra **Open Science**, **OpenGlam** e apertura dei contenuti, perché aiuta e rinforza reciprocamente l'approccio di apertura dei contenuti stessi. Le università ovviamente hanno biblioteche, archivi, spesso anche musei, il cui funzionamento potrebbe migliorare con una visione d'insieme. La seconda questione è quella dell'uso commerciale. Premetto che **Wikipedia** richiede l'uso commerciale, così come tutti i progetti **Wikimedia**, e ciò è previsto perché incluso nella definizione stessa di 'open'. Non si tratta di un'opinione personale: open vuol dire 'aperto' e questo include tutti gli usi, anche quelli commerciali. Le varie dichiarazioni, come la **Dichiarazione di Budapest** (<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/>), la **Dichiarazione di Berlino** (<https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>) o la **Dichiarazione di Messina** (https://www.sssup.it/UploadDocs/7109_Dichiarazione_di_Messina.pdf) ribadiscono tutto questo significato di open: quindi se parliamo di open o open access, la direzione in cui dobbiamo andare è questa e non è opzionale. Fare una scelta di uso non commerciale vuol dire fare una scelta di monopolio e di guadagno. Se si decide di non permettere agli altri di guadagnare, ciò dimostra che la propria istituzione sta guadagnando: questo è un indicatore importante, perché permette di verificare se la politica adottata ha veramente senso (ad esempio per il business plan di un'istituzione). Questo aspetto andrebbe però dimostrato. E adesso, tutto sommato, il tariffario ci ha messo anche nelle condizioni di poterlo fare. Attraverso il tariffario bisognerà dire quanto si sta guadagnando e francamente, se il piccolo luogo o magari anche le opere che non sono quelle più famose, non guadagnano abbastanza, allora è opportuno rimettere in discussione la pratica. Ricordiamoci comunque che il non uso commerciale è stato usato anche come strumento di controllo, e questo è un piano diverso. Qui entra in gioco la terza questione, la **questione etica**. Va fatta una premessa importante: l'open e tutto quello di cui stiamo discutendo qui, riguarda i 'buoni', e non i 'cattivi', perché i 'cattivi' usano i contenuti in ogni caso, siano essi aperti o chiusi, senza chiedere il permesso. Ricordiamoci che siamo qui per pensare a come possono lavorare per noi i cittadini e le istituzioni, come possiamo collaborare meglio, come possiamo creare dei contenuti interoperabili e fare delle grandi cose con quello che abbiamo. I 'cattivi' comunque, ricordiamoci, utilizzeranno i dati lo stesso e sono altri gli strumenti con cui possiamo impedire di farlo. Anche la questione dell'intelligenza artificiale riguarda la presenza dei dati su internet: il vero problema è che, se non vogliamo che i nostri contenuti vengano usati, o usati in modo cattivo, l'unico sistema per esercitare un controllo è, di fatto, non essere su internet. Teniamo presente questa cosa. Un'altra questione delicata è quella dell'uso non commerciale per le questioni etiche. Ricordo che Felwine Sarr e Bénédicte Savoy, autori del *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle* (<https://www.culture.gouv.fr/espace-documentation/rapports/La-restitution-du-patrimoine-culturel-africain-vers-une-nouvelle-ethique-relationnelle>), che affronta per primo il problema della restituzione dei beni dell'Africa, hanno esplicitamente scritto che volevano avere accesso a tutte le opere africane in Francia e sono stati tra i primi a dire 'tutto subito e aperto' (tra l'altro la Francia non è messa benissimo sull'apertura, perché ha già fatto degli accordi: l'apertura è stata dunque sostenuta come un valore positivo). Bisogna fare attenzione a tutelare le comunità con un monopolio commerciale che è inapplicabile. La situazione italiana ha dimostrato che, oltre alla difficoltà delle procedure, anche quando gli enti sono d'accordo, la complessità di gestione del sistema di autorizzazioni e di permessi è elevata. Si finisce peraltro col danneggiare soprattutto le piccole realtà che guadagnerebbero tantissimo dall'aprire i contenuti e renderli disponibili, e anche dall'opportunità di avere terzi che contribuiscono a sistemare quei contenuti. Questo elemento va, secondo me, tenuto presente, anche guardando a elementi di ShareAlike o a elementi che hanno a che fare con questioni di responsabilità sociale e che non hanno niente a che vedere con la licenza. Per fare un esempio, in riferimento all'uso dell'immagine della Venere di Botticelli da parte di Jean Paul Gaultier, una via intelligente sarebbe quella di chiedere alla casa di moda di pagare un restauro in cambio della possibilità di usare il nostro patrimonio. Sicuramente il guadagno sarebbe molto più alto e interessante rispetto alla richiesta del pagamento di un tariffario.

L'autorizzazione a usare dati e contenuti deve essere esplicita e chiara. 'Open' vuol dire aperto anche agli usi commerciali. Le licenze aperte permettono il riuso virtuoso dei dati. Non è impedendo l'uso commerciale che si risolvono le questioni etiche; piuttosto si sostengono le comunità, attraverso pratiche legate alla responsabilità sociale. Limitare l'uso commerciale genera una pesantissima gestione, che paralizza la partecipazione, come ben mostra l'esempio italiano. Noi dobbiamo lavorare per i 'buoni'; non esiste autorizzazione o licenza chiusa in grado di dissuadere i 'cattivi' dal compiere azioni disoneste.

Laura Moro

Trovo molto interessanti le osservazioni fatte da Iolanda Pensa sulla necessità di ripensare i limiti al riutilizzo commerciale posti anche quando si pretende di stare nel contesto dell'open access; si configurano come formule che mascherano una visione della tutela centrata solo sulla protezione dei beni piuttosto che delle persone. Nell'ambiente digitale, però, il paradigma di protezione deve necessariamente evolversi: non sono più i beni materiali che vanno tutelati, ma i diritti degli individui. Persistere nel ragionamento tradizionale, che giustifica le restrizioni commerciali per salvaguardare il patrimonio e la sua immagine, significa applicare schemi concettuali ormai inadeguati alla realtà digitale. È importante riconoscere che i dati sono aperti da tanti anni, senza vincoli significativi al loro riutilizzo commerciale. Tuttavia, questo riuso nella pratica è molto limitato, per una serie di motivi che affronteremo sicuramente dopo. Il vero nodo critico riguarda le immagini del patrimonio su cui si è creata una forte tensione che dovremmo provare a lasciarci alle spalle, per cominciare a ragionare a mente libera su come si potrebbero riscrivere questi articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio che trattano il tema delle riproduzioni. Piuttosto che immaginare emendamenti puntuali (come togliere la parola 'commerciale'), che senza una revisione complessiva della norma si rivelerebbero piuttosto controproducenti, andrebbe riconosciuto che gli artt. 107 e 108 del Codice nascono da una visione del patrimonio e del contesto globale completamente differente da quella attuale. Non si tratta di articoli 'sbagliati' ma di norme redatte in un'epoca in cui il contesto tecnologico e sociale era profondamente differente. Forse allora sarebbe più interessante ipotizzare una nuova regolamentazione collocata al di fuori del Codice, creando una normativa specifica per il riuso dei dati e delle immagini del patrimonio culturale. Tale norma dovrebbe avere come obiettivo primario la tutela dei diritti delle persone per un uso equo e democratico della cultura, piuttosto che la sola tutela del patrimonio. Qui siamo in un contesto accademico e abbiamo tutti in mente dei casi molto specifici, dalla rivista, alla ricerca, al progetto di studio. Non mi piace parlare di 'cattivi', però esistono delle **asimmetrie tecnologiche** che viviamo tutti i giorni. Siamo consapevoli che in moltissime applicazioni che utilizziamo, erogate dai grandi player di mercato, i nostri diritti non sono adeguatamente tutelati: questa consapevolezza deve orientare l'azione dello Stato nel suo complesso. La questione travalica i confini del Ministero della Cultura per coinvolgere il Ministero dell'Università e della Ricerca e forse probabilmente anche quello dell'Istruzione; è una sfida che richiede un approccio coordinato per assicurare che non avvengano storture o abusi di posizione dominante. Dobbiamo provare a spostare il focus del dibattito tecnico-giuridico verso una riflessione più ampia che non si polarizzi solo sulla liberalizzazione commerciale delle immagini ma che guardi agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Perché vogliamo il riuso libero e indiscriminato? È una questione di principio? Serve a sostenere un progetto importante come quello di Wikimedia? Perché è necessario per la sostenibilità di una rivista? Oppure lo vogliamo perché lo riteniamo fondamentale per le persone? Se la risposta è quest'ultima e se, quindi, crediamo che l'apertura debba creare valore per le persone, e non solo per i professionisti che riutilizzano i dati, bisognerebbe allora cominciare a pensare in grande, immaginando tutto ciò che serve costruire perché questo obiettivo si possa realizzare (ad esempio, un'autorità di regolamentazione?). Nel contesto italiano, diversamente da quello statunitense, l'imprenditoria della cultura è caratterizzata da piccole dimensioni e fragilità strutturale. Questa realtà va tutelata con attenzione, sempre tenendo conto delle asimmetrie tecnologiche esistenti, che vedono prevalere i grandi provider di servizi, con cui dobbiamo fare i conti. La sfida è scrivere regole che non sbilancino gli equilibri a favore delle realtà più grandi. Se per facilitare i singoli riusi si andasse a deregolamentare completamente il settore favorendo il consolidarsi di egemonie tecnologiche, queste sì monopolistiche, il risultato complessivo sarebbe negativo.

Le limitazioni al concetto di 'open' rivelano la visione della tutela incentrata solo sulla materialità dei beni, invece sono i diritti delle persone che dovrebbero essere al centro dell'azione dello Stato.

Le asimmetrie tecnologiche potrebbero impedire le garanzie di apertura in termini di fruizione equa e consapevole.



Il saluto della Prorettrice alla Ricerca Maria Del Valle Ojeda Calvo ai partecipanti del Tavolo 2

Anna Maria Marras

Vorrei mettere in evidenza un elemento che potrebbe giovare alla discussione: avere delle informazioni trasparenti anche sul riuso dei dati, sull'utilizzo che è stato fatto e che viene fatto. Ci sono delle ricerche (anche portate avanti dalla Wikimedia Foundation) che studiano proprio l'utilizzo dei contenuti sulle varie piattaforme wiki: credo che questo potrebbe essere un aiuto per capire come sono stati utilizzati i dati e i contenuti aperti, e se possiamo dire che c'è del valore sociale. **Mancano queste informazioni e manca trasparenza. E manca anche una vera condivisione delle esperienze (come paradossalmente avviene spesso anche negli ambienti open):** c'è, ovviamente, una condivisione di dati, metadati, ecc., ma spesso non c'è una condivisione delle esperienze, **una condivisione anche degli aspetti critici e problematici presenti in ogni progetto.** Vorrei quindi aggiungere queste due parole chiave: **trasparenza e condivisione**, due aspetti importanti nella questione.

Trasparenza e condivisione sono necessarie, oltre che sui dati, anche sulle esperienze e sulle criticità dei progetti.



Andrea Brugnoli e Deborah De Angelis

Piero Pruneti

Da 42 anni dirigo *Archeologia Viva*, e ho visto di tutto. Negli anni in cui è nata la rivista, i soprintendenti trattavano il bene culturale come una proprietà personale: se il soprintendente non aveva interesse alla pubblicazione o se non si avevano rapporti personali con lui, non si poteva accedere a niente. Se il soprintendente intendeva tenere nel cassetto certe scoperte o viceversa valorizzare un reperto, un monumento, si dovevano aspettare i tempi da lui dettati. Questa realtà si è andata trasformando negli anni, tanto che si può dire che la democrazia è entrata nei beni culturali. Però, una proposta che vorrei fare è di non diventare bizantini: a forza di mettere distinguo, paletti, controlli, si rischia o di non sapere cosa fare, o di cadere nel problema delle gride manzoniane e dover ricorrere a vari Azzecagarbugli. Utilizzo questa parola un po' offensiva, ma realistica, perché per pubblicare la mia rivista per quarant'anni ho spesso dovuto fare l'Azzecagarbugli di fronte a regolamenti eterogenei (c'erano soprintendenze che applicavano i tariffari, altre no, come succede ancora oggi). Ma c'è un altro aspetto da considerare: lo Stato non è in grado di controllare i pagamenti dei tariffari. Inoltre succede che una rivista, magari perché considerata di alto valore scientifico, non paghi niente per pubblicare le immagini; altre volte, invece, una rivista commerciale, venduta in edicola, deve pagare. Dunque, **secondo me bisogna tornare alla base: il bene culturale è proprietà dei cittadini. Le ricerche sono pagate con le tasse di tutti. Partendo da questi principi, il discorso secondo me si può semplificare moltissimo.** Avrete già capito che io sono per la libertà totale (*deregulation*), non perché non voglia pagare i diritti – perché ci potrebbero essere comunque molte scappatoie –, ma per un discorso di dignità del nostro lavoro: non si può essere soggetti a un funzionario che decide di applicare o non applicare un determinato regolamento. Torniamo alla base della proprietà del bene culturale. Se abbiamo delle convenzioni che danno certe indicazioni, applichiamole, senza fare troppe distinzioni. Tralasciando poi il caso della piccola rivista di archeologia, e ampliando lo sguardo alle multinazionali che vogliono utilizzare le immagini dei beni culturali italiani, proviamo a valutare la ricaduta della pubblicizzazione sul bene stesso, il modo in cui può alimentare la conoscenza nelle persone, che spesso non hanno consapevolezza del patrimonio culturale. Se si vuole ampliare la fascia di pubblico che deve fruire dei beni culturali, bisogna allargare enormemente le potenzialità della comunicazione, senza vincoli di sorta all'uso delle immagini.

Lo Stato non è in grado di controllare i pagamenti dei tariffari. Bisognerebbe eliminare i vincoli all'uso delle immagini per ampliare la fascia di pubblico che ne fruisce. Si deve insistere sul fatto che il bene culturale è di proprietà dei cittadini.

Antonio Bartolini

La mia risposta immediata è 'nì', e non vorrei durante questo primo giro di tavolo entrare sulla questione degli artt. 107, 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che sono oggetto della seconda domanda. L'oggetto di questa prima domanda è: «Nella libera circolazione di dati, metadati e immagini è opportuno includere anche le licenze e gli usi commerciali?» Da amministrativo, aggiungo «nella libera circolazione dei dati, metadati, immagini pubbliche». Voglio parlare di dati *pubblici*, dei privati non mi interessa. Faccio una premessa di ordine filosofico e giuridico, perché è fondamentale, e va incontro anche a quello che ha detto adesso il collega. Il 6 febbraio del 1992 mi sono laureato in diritto amministrativo con una tesi sul segreto d'ufficio: da un anno e mezzo era entrata in vigore la legge n. 241/1990 sulla trasparenza (<https://www.commissioneaccesso.it/media/49026/legge%207-8-1990%20n.%20241-agg.2015.pdf>) e quindi mi ero interrogato, andando a rivedere anche la filosofia del diritto. In particolare mi aveva affascinato un libro di Norberto Bobbio (1981) intitolato *Pubblico/Privato*, che andava a toccare questo tema, le grandi dicotomie pubblico/privato, segreto/pubblico. Le questioni che stiamo affrontando ruotano sempre intorno a queste grandi categorie. Quindi vorrei puntualizzare anche il tema della trasparenza nella dicotomia trasparenza/opacità. Questo *Pubblico/Privato* era una serie di saggi sui vari problemi di questo rapporto, e c'era un altro saggio bellissimo, «Arcana imperii: verità e potere invisibile» (Bobbio 1994, 95-107). Norberto Bobbio scrive questo libro con grande passione civile in un periodo di grandi segreti di stato e stragi. Bobbio, rifacendosi soprattutto agli illuministi italiani, e anche a Kant, afferma un principio fondamentale: in un ordinamento democratico tutto deve essere pubblico. Però poi aggiunge che, se noi andiamo a vedere appunto l'elaborazione degli illuministi napoletani del Settecento, questo principio non era assoluto: già in quegli ambienti si evidenziava che talvolta il segreto è necessario. Ecco il tema centrale da cui dobbiamo partire: è ovvio, **tutto deve essere pubblico, ma talvolta c'è una ragione di necessità che impone il segreto**. Nella logica apertura/chiusura, in un ambiente democratico bisogna garantire il massimo di apertura possibile, ma talvolta c'è bisogno di chiusura, perché se alcune informazioni circolano, arricchiscono qualcuno. Ed ecco, quindi, che arriviamo al punto: **tutto deve essere aperto, senza che però qualcuno si arricchisca a scapito di tutta la collettività**. Questo principio lo troviamo anche nel tema dei dati pubblici aperti: se leggiamo la famosa **Direttiva UE n. 1024/2019, più volte citata, sui dati aperti** (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024>), sappiamo che esiste un principio generale molto importante: lo abbiamo visto in questi giorni durante i quali abbiamo dovuto valutare le schede della VQR. Tutte le ricerche finanziate con fondi pubblici sono sottoposte ai principi FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability), cioè sono dati aperti, divulgabili e, appunto riutilizzabili. Però viene anche stabilita la regola che richiamava Bobbio: apertura e chiusura devono rispondere a questo criterio: **il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario**. E questa è la regola da cui dobbiamo partire, secondo me, per portare avanti correttamente la seconda domanda. Quindi è un 'nì': in generale sì, ma talvolta no.

Francesco Sirano

La discussione diventa seria, più complessa, e contribuire in maniera originale diventa complicato. Innanzitutto, vi parlo dell'esperienza locale, in modo da far capire subito che sono a favore dell'open. Tanto è vero che l'open data del Parco Archeologico di Ercolano (<https://ercolano.cultura.gov.it/>) sarà tutto accessibile, con le limitazioni e le dovute licenze d'uso, come previsto oggi dalla nostra normativa (perché ovviamente non possiamo andare *contra legem*). Entro questi limiti tutto quello che si può aprire è stato aperto ed è accessibile a tutti, quindi saranno esposte anche le API (Application Programming Interface: <https://docs.italia.it/italia/mitur/lg-tourism-digital-hub-interoperabilita-docs/it/bozza/capitolo-3---principi-general/application-programming-interface-api.html>). Tutto quello che oggi è consentito o non è esplicitamente vietato, sarà possibile. In realtà ci sono tanti aspetti che abbiamo toccato, che sono tutti interessanti e su cui potremmo discutere per ore.

Nella discussione in corso, è necessario specificare che si sta parlando di dati pubblici. Tutto in teoria dovrebbe essere pubblico, ma nella pratica ci scontriamo con delle eccezioni. Il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario.

Vorrei però tornare sull'aspetto più filosofico, cioè il discorso affrontato da Marco Minoja, dall'architetto Moro e da altri colleghi rispetto all'attuale Codice dei beni culturali. Questo Codice disegnava un futuro, dava una prospettiva: per la sua epoca è stata una legislazione talmente innovativa da essere poi adottata come base da tutti i paesi 'occidentali' – anche l'ultimo Codice, quello redatto nel 2002 dalla Grecia, rifletteva le nostre regole. Il Codice, che com'è noto veniva da una lunga storia normativa, è stato non solo positivamente influenzato dai principi UNESCO ma conteneva il disegno di un futuro e di un modo di vedere il futuro dei beni culturali (indipendentemente da quello che può essere il nostro giudizio sul risultato), partendo da un presente e avendo un'esperienza pre o postunitaria. Sono d'accordo con Laura Moro quando porta l'attenzione sulla necessità di ripensare l'insieme e non riflettere sul semplice cambiamento emendativo della regola, dato che stiamo parlando di un corpus legislativo che ha dei pregi su cui tutti conveniamo e di cui dobbiamo ricordare che le basi sono del 1908. Credo quindi che dobbiamo immaginare il futuro che vogliamo per i nostri beni culturali. Qual è l'idea di futuro che vogliamo dare? Come lo vogliamo vedere? Poi è chiaro che ci sono aspetti più pratici, com'è stato già detto tante volte: come diceva la collega, i 'cattivi' fanno quello che gli pare e non abbiamo gli strumenti reali, concreti, per contrastarli. C'è anche, come dice una delle domande successive del materiale istruttorio, la questione della differenza tra il principio e la realtà: lo scenario su cui ragioniamo non può più essere quello nazionale, e nella prassi non lo è già più. Quello con cui dobbiamo fare i conti è uno scenario di tutt'altro genere. **Quindi il discorso va posto in termini corretti.** Vorrei anche aggiungere che i ricercatori sono liberi e non pagano le immagini da pubblicare. In campo archeologico, gli editori non affrontano pubblicazioni scientifiche perché costano molto e i libri non si vendono. Pur volendo stampare migliaia di copie, quando si tratta di libri di pura ricerca, se ne stampano spesso poche centinaia a spese degli autori, specialmente in merito alle immagini. Quest'ultima osservazione ci porta al problema del mercato che sta alla base di ogni iniziativa economica. Il 'mercato' delle pubblicazioni scientifiche in campo archeologico è molto ristretto: nel mondo ci sono più o meno 490 biblioteche archeologiche e spesso i volumi sono così cari che non sono comprati neppure da queste biblioteche. Volendo restringere l'argomento alla mera concessione di immagini da pubblicare per le ricerche scientifiche, l'attuale D.M. 108/2024 ne concede il libero uso.

Rosa Peluso

La mia riflessione parte dalla mia esperienza lavorativa all'interno di un'università. L'Università di Bologna ha promosso i principi di Open Science in attuazione delle proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, in particolare, attraverso l'adozione di policy specifiche per l'open access delle pubblicazioni scientifiche e per la gestione dei dati della ricerca; servizi di editoria Diamond open access e repository istituzionali come AMSActa e AMSHistorica oltre che gruppi di lavoro dedicati. Il nostro Ateneo sostiene l'importanza di rimuovere le barriere nell'attività di ricerca e di didattica, che devono essere necessariamente declinate in termini di accessibilità, e non solo per i nostri ricercatori, ma anche per la società tutta. **Il riferimento di Laura Moro all'importanza di mettere al centro le persone**, è, secondo me, **il giusto punto di partenza**: condivido questo spunto di riflessione, perché è vero che i nostri ricercatori – in parte – sono liberi, ma **l'incertezza normativa a cui si faceva riferimento anche prima, in realtà è per loro l'ostacolo maggiore**. Nel quotidiano forniamo assistenza alla nostra comunità scientifica che fa fattivamente ricerca, che deve pubblicarne i risultati, depositarne i dati in repository, sia istituzionali che al di fuori della rete istituzionale, e nella maggior parte dei casi la domanda che ci viene rivolta è: «posso farlo?». Dunque, in applicazione dei principi di Open Science, ne deriva la necessità di utilizzare delle licenze che in maniera semplice, immediata e standardizzata definiscano le azioni concesse oppure vietate per tutti gli output della ricerca. Il ricorso a licenze standard sicuramente faciliterebbe e velocizzerebbe l'apertura, la condivisione, la possibilità di accrescere il valore della scienza e della ricerca. Questo modello, secondo me, deve essere declinato non soltanto nelle mura delle università, degli istituti di cultura, degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Uno dei principi fondamentali dell'Open Science è proprio quello di andare oltre le mura dello specialismo, e cioè di attrarre la collettività: uno degli esempi che facciamo sempre a Bologna è la digitalizzazione delle tavole di Aldrovandi (<https://mostreonline.sma.unibo.it/it/112/una-collezione-moderna>), che sono un patrimonio inestimabile. In maniera provocatoria riflettiamo sull'effetto attrattivo che lo sfruttamento di tali opere potrebbe avere per l'intero patrimonio della nostra università: la realizzazione di magliette, magari prodotte da un grande brand internazionale, sarebbe veramente un danno per l'Università di Bologna?

Bisogna riflettere su quale vita futura vogliamo dare ai dati digitali dei beni culturali. Già attualmente esistono alcuni esempi virtuosi, come il sito del Parco Archeologico di Ercolano, che sfruttano al massimo le possibilità di apertura offerte dalla normativa vigente. In futuro i curatori prevedono di esporre anche le API per incentivare l'interoperabilità. Il discorso su quanto e come aprire i dati va posto in termini concreti.

L'incertezza normativa è un ostacolo per l'utilizzo aperto dei dati. Uno dei principi fondamentali dell'Open Science è di attrarre la collettività. Commercializzare l'immagine di un bene culturale può essere un vantaggio? C'è disparità tra procedure di riscossione dei canoni ed effettivo introito.

Oppure potrebbe essere un elemento di maggiore attrattività? Quella maglietta potrebbe essere un veicolo per far conoscere l'esistenza di Ulisse Aldrovandi a chi la ignora? Sicuramente imporre un canone di concessione per sfruttare commercialmente le immagini del nostro patrimonio potrebbe rappresentare, per così dire, un elemento di patrimonializzazione per le casse dell'ateneo, ma lo sfruttamento da parte di grandi marchi che comporterebbe cospicui introiti sarebbe *una tantum*. In realtà i canoni che usualmente vengono richiesti ai nostri utenti sono molto bassi e difficilmente arricchiscono le casse dell'ateneo. Ancor prima della deliberazione della Corte dei conti, avevamo intuito che c'era una forte disparità tra le procedure di riscossione di questi canoni e l'effettivo introito e abbiamo avviato una riflessione sull'opportunità di richiedere tali corrispettivi. Tuttavia, siamo stati un po' frenati nell'adozione di provvedimenti specifici a causa dell'incertezza normativa sulla materia e, in questo caso, l'incertezza giuridica si traduce in una forma di incertezza dell'azione amministrativa, da cui deriva una situazione di stallo che difficilmente trova soluzione se non per mano del legislatore. Allo stato attuale nessun ente di custodia del patrimonio culturale si spingerà fino a prendere decisioni di questo tipo. Si parte da una situazione di impasse dovuta appunto alla **discrezionalità di scelta e all'incertezza che ne deriva nell'uso delle immagini del patrimonio culturale**. Nella nostra esperienza, nei lavori preparatori di stesura della policy sul patrimonio culturale digitale (<https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/patrimonio-culturale-tra-persone-e-innovazione/policy-sul-patrimonio-culturale-digitale>), nonostante la propensione ad applicare una CC0 o una CC BY alle immagini digitalizzate del nostro patrimonio, nella disciplina del riuso degli oggetti digitali ci siamo rimessi ad un generico «rispetto della normativa vigente». Per intervenire in modo sostanziale nella disciplina del riuso delle immagini del patrimonio culturale è necessaria una riforma organica della materia, a tutela delle scelte delle istituzioni concedenti. Oggi, per quanto ci siano dei margini di discrezionalità, ci sarà sempre il timore di poter incorrere anche in responsabilità amministrative (perché naturalmente agiamo in nome e per conto di enti pubblici). Quest'anno ci siamo nuovamente posti l'obiettivo di redigere un regolamento per l'uso delle immagini del patrimonio culturale, cercando di definire delle licenze e dei tariffari che possano essere più open possibili, ma la sfida è davvero molto ardua.

Laura Moro

L'esempio fatto da Rosa Peluso sulla maglietta realizzata con le immagini di Aldrovandi – che non produrrebbe alcun danno reale – rappresenta solo la superficie del problema. Al di là di questo esempio 'analogico' emergono scenari più complessi; ad esempio l'applicazione indiscriminata dell'intelligenza artificiale all'intero corpus dei dati e delle digitalizzazioni del patrimonio pubblico. Immaginiamo un'applicazione di AI che mappi tutto, crei connessioni con la documentazione archivistica esterna all'università, e spinga gli studenti ad abbandonare i percorsi formativi tradizionali per affidarsi a sistemi automatizzati che potrebbero generare contenuti falsi destinati al mercato estero. Quale danno ne deriverebbe all'università e alla formazione? Anche se, come ha detto Iolanda Pensa, c'è chi lo farà lo stesso accedendo ai contenuti 'protetti' presenti in rete, ciò non significa che non bisogna costruire una regolamentazione idonea a prevenire questi possibili effetti negativi.

Iolanda Pensa

Il nostro Ministero della Cultura ha già autorizzato usi commerciali del nostro patrimonio culturale italiano in pubblico dominio, ma invece di consentire il pieno e libero uso commerciale da parte di tutti – cittadini e aziende – ha paradossalmente autorizzato usi commerciali da parte di grandi multinazionali che producono software proprietario come Google Arts e – grazie all'*art bonus* – Facebook (sono famose le foto del nostro ministro Franceschini davanti a opere del patrimonio italiano condivise su questo social media proprietario). Quindi si promuove la restrizione dell'uso commerciale del patrimonio culturale italiano per tutelarlo, ma poi di fatto quelli a cui lo si concede sono grandi multinazionali estere proprietarie note per un uso improprio dei dati degli utenti, quindi non proprio casi edificanti. Sta anche cambiando il mondo e vi è un uso commerciale di materiale online ormai quasi inevitabile con AI. **Quindi, quale soluzione? Siamo tutti d'accordo che la soluzione non sia togliere tutto da Internet**, ma prestare attenzione agli interessi di tutte le persone e aziende, che devono beneficiare dell'apertura agli usi commerciali. L'apertura all'uso commerciale non può essere gestita caso per caso e concessa solo a grandi multinazionali estere e all'AI.

Laura Moro

In molti in questi ultimi anni hanno portato valide argomentazioni su come il libero riuso porta benefici all'istituzione. Dobbiamo ora allargare la prospettiva e non pensare solo in termini di vantaggi dell'open access – ormai ampiamente dimostrati – ma ragionare a un livello più generale, quello della tutela dei diritti di tutti. Solo così potremo costruire un framework normativo adeguato alle sfide del presente e del futuro.

Si possono identificare delle conseguenze problematiche dell'utilizzo libero dei dati?

Al momento chi ha facilmente diritto all'uso commerciale del patrimonio italiano sono multinazionali come Google Arts e Facebook. Vogliamo che siano tutti gli individui e tutte le aziende ad avere il diritto all'uso commerciale del patrimonio italiano, non solo grandi multinazionali estere.

Le sfide del presente vanno oltre il riuso commerciale delle immagini del patrimonio; è necessario un framework normativo.

Gabriele Gattiglia

Aggiungerei una cosa brevissima sull'intelligenza artificiale. Questo non è tanto un sistema per creare dei modelli che, utili o meno, producono degli output visibili, quanto un sistema che aggrega una grande quantità di dati. Il problema dell'intelligenza artificiale è, quindi, nella fase iniziale, cioè nel training dataset e nel modo in cui i dati vengono categorizzati, in pratica in tutto quello che non vediamo e che serve a fornire un output. Se l'immagine della Venere di Cirene, che è, diciamo, 'scomoda' da un punto di vista coloniale, diventa l'emblema della 'whiteness', della bianchezza, e viene categorizzata secondo questo criterio, allora diventa un problema per la lettura complessiva dei beni culturali. È vero che questo può già in parte avvenire con tanti dati che sono presenti in Internet; però, se digitalizziamo quantità enormi di dati senza sapere (perché non lo sappiamo) cosa ci sia dietro agli algoritmi, mettiamo a rischio la tutela delle persone, come diceva Laura Moro. Qui emerge il problema etico al quale ho fatto riferimento all'inizio: vedo l'output (ad esempio la famosa immagine deep fake del Papa col piumino), ma non vedo il processo con cui l'intelligenza artificiale crea l'output, e non posso valutarlo. Questa valutazione mi è impedita perché di solito gli algoritmi sono gestiti da sistemi proprietari. La comprensione algoritmica, infatti, è già complicata nei casi di trasparenza, quando il codice sorgente è aperto, i pesi della rete sono noti e il dataset di training è conosciuto, figuriamoci quando questo non avviene. Inoltre, i più recenti sistemi di transformer, come gli LLM (Large Language Models), e visual transformer creano situazioni sempre più opache da questo punto di vista. È per questo che la mia risposta precedente era 'nì'. Una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dall'applicazione dei principi FAIR, in particolare dal concetto «as open as possible, as closed as necessary», che però non mi sembra sia mai citato nel documento istruttorio.

Bianca Gualandi

Rispetto alla domanda sull'uso commerciale, la mia risposta è sì. Per quanto riguarda i principi FAIR, citati in realtà tra i materiali aggiuntivi, dirò solo una cosa, in riferimento a quanto è stato già detto: è vero, si dice «il più aperto possibile e chiuso quanto è necessario», «as open as possible, as closed as necessary», **ma credo sia necessario fare attenzione alla tipologia dei dati di cui si parla**. Certamente se si parla di dati che contengono informazioni personali, di dati effettivamente protetti da diritto d'autore, siamo di fronte a una serie di casistiche in cui il dato deve rimanere chiuso, **per proteggere giustamente la privacy delle persone e non solo**. In questo contesto, FAIR non è lo stesso di 'open', la 'A' di 'accessibility' non coincide con 'openness'. Se però ci limitiamo alla casistica del patrimonio culturale non più protetto dal diritto d'autore, la mia risposta è un sì convinto.

Cristina Fenu

Anche il mio è un 'nì', dato il contesto normativo attuale, e condivido il cambio di prospettiva suggerito da Laura Moro come il possibile battito d'ala che potrebbe aiutarci ad astrarci dalle contraddizioni e dall'impasse dell'attuale quadro normativo.

Elena Calandra

Anche per me la risposta è **un sì condizionato**. Riporterei però l'attenzione anche sul **momento della produzione dei dati**, perché è quello che ci può aiutare a individuare nuove vie anche per riscrivere in termini normativi la questione. Mi spiego: proprio sul discorso della produzione del dato cito, non per autoreferenzialità ma per praticità, il caso concreto del nostro Geoportale Nazionale per l'Archeologia (<https://gna.cultura.gov.it/>), che è una banca dati delle banche dati e contiene un regesto dinamico degli scavi in Italia. Noi abbiamo lasciato aperte le licenze e adottato le licenze più ampie. Insomma, si trova tutto (CC BY 4.0) per tutto quello che riguarda i dati relativi all'archeologia preventiva, immessi direttamente dagli operatori del settore e reperibili in una scheda, senza immagini. Nel momento in cui si pubblicano i dati relativi alle concessioni di scavo prodotti da terzi, che scavano su concessione del Ministero della Cultura, dell'università o di enti di ricerca, sono questi **soggetti concessionari** a dettare le regole di apertura dei loro dati che vengono solo recepite dal Geoportale. Il Geoportale, infatti, recepisce queste indicazioni e rilascia la stessa licenza CC BY 4.0 ma su dati e immagini che in quel caso hanno una riserva a monte. **Questo è un problema che noi ci siamo posti, ma l'unico modo per ottenere quei dati era chiedere al soggetto, soprattutto per le immagini, fino a che punto ci potessimo spingere**. Riporto allora l'attenzione sul momento della produzione dei dati, perché finora nella discussione ci siamo concentrati soprattutto sulle immagini, che sono l'elemento macroscopico, il più visibile, e anche perché effettivamente l'Italia soffre di una forma di arretratezza: i musei europei già nei primi anni 2000 esponevano tutte le loro immagini, mentre per noi non è stato così. Per noi il momento clou è stata la pandemia, ma ci sono illustri musei che ancora non hanno esposto nulla o quasi nulla. Questo è avvenuto in molti casi perché i musei non si sono ancora posti il problema. Tornando al momento della produzione dei dati: non è giustificabile che una soprintendenza dica di non avere foto.

C'è un problema etico nel processo con cui l'intelligenza artificiale crea l'output, basato su dati e processi non neutri.

In base alla tipologia di dato, cambia la necessità di apertura. Distinzione tra 'accessibile' e 'aperto'.

Un cambio di prospettiva è necessario.

Bisogna includere nella riflessione le fasi di produzione dei dati. Ruolo dei soggetti concessionari nel permettere di rendere pubblici i dati di scavo; oggi sono questi soggetti a dettare le regole, ma i regolamenti andrebbero riscritti.

Abbiamo ragionato molto sulle immagini e sull'uso commerciale: la mia risposta è sì, **tutto sommato, ma sotto condizione e in attesa, appunto, di una riscrittura dei regolamenti**, e tenendo conto del fatto che ci sono altre fonti, altre sorgenti di dati, altre modalità di produrre dati diversi dall'immagine; ci sono dati che nascono già a livello pubblico e quelli devono essere fuori, ossia pubblicati, per forza; un prodotto che nasce già web-based, nasce già fuori per forza. Ci sono poi delle situazioni molto specifiche: ho avuto la fortuna anche di lavorare con i colleghi del DEA (allora Servizio demotnoantropologico, ora confluito nell'Istituto Centrale per il patrimonio Immateriale, <https://icpi.cultura.gov.it/>). In tal caso le situazioni erano veramente liminari, per esempio con le interviste che venivano registrate (naturalmente previa autorizzazione di chi le rilasciava), essendoci le implicazioni legate alla privacy, e di conseguenza delle limitazioni. Questo tema, tuttavia, è già regolato da leggi. Va anche detto che è più facile scrivere leggi restrittive che leggi 'liberatorie'.

Costanza Miliani

Brevemente. Ho trovato interessante il ragionamento che ha fatto Iolanda Pensa: **se il dato deve essere chiuso per usi commerciali perché abbiamo paura che qualcuno faccia grandi guadagni con i dati che produciamo o con le immagini del patrimonio**, dobbiamo dimostrare che potremmo avere noi il guadagno, e in quel caso dovremmo occuparcene. Se invece il guadagno risulta irrisorio, o non riusciamo a farlo, **allora è bene avere il guadagno del dato aperto, che alla fine arriva anche alla comunità**. Ma quindi va davvero fatto un ragionamento, e non auspicare una chiusura di principio per paura di un uso non etico. Dobbiamo poi immaginare che questi algoritmi, più hanno dati vari e più riescono a evitare bias. Ci vuole una certa dose di ottimismo: più l'apertura è ampia, meno quell'atteggiamento 'white' emerge.

Andrea Brugnoli

Vorrei riprendere il punto di estendere l'accesso aperto anche all'ambito commerciale, che ho affrontato prima. Potremmo cominciare a ragionare da questo punto: che cos'è commerciale? È la rivista che promuove, valorizza i ritrovamenti archeologici che viene venduta? È la rivista Diamond open access che viene pubblicata da un'associazione culturale che magari inserisce un banner pubblicitario, perché in questo modo riesce a coprire le spese? Ecco, questo è stato valutato come un uso commerciale. Ho molto apprezzato l'idea di Laura Moro di ripensare il commerciale senza fare piccole modifiche, però questo comporta tempi lunghi. Intanto guardiamo quello che le leggi ci permettono di fare. Quando il Codice ha lasciato solo il divieto del lucro diretto, ha significato che non si possono vendere le foto, ma tutto quello che era stato previsto nelle Linee guida del PND per i progetti editoriali deve essere tranquillamente permesso. A maggior ragione se parliamo del digitale, cioè di usi non concorrenti, diversamente da quando il museo lasciava in prestito diapositive fisiche: il digitale non è un uso concorrente e non dev'essere confuso con l'uso del bene culturale (cf. art. 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Sono stati sollevati, inoltre, alcuni dubbi riguardo all'eventualità di un uso commerciale. L'attuale decreto dice che le riviste ANVUR sono automaticamente riconosciute come pubblicazioni scientifiche non commerciali. Esiste però una caterva di altre iniziative di promozione e valorizzazione culturale del territorio che non hanno come obiettivo la valutazione da parte dell'ANVUR. Tutte queste iniziative devono ogni volta passare attraverso il giudizio e la valutazione discrezionale di un funzionario qualsiasi. Per esempio, io curo la pubblicazione online in formato Diamond open access di una collana legata al territorio veronese e non ho interessi nell'intraprendere la carriera universitaria; si affronta in ogni modo la valutazione della pubblicazione: non da parte dell'ANVUR, ma per esempio, di Scopus per eventualmente promuoverla a pubblicazione scientifica a livello internazionale. A livello locale, però, la pubblicazione continua a dover essere valutata da funzionari locali. Se su questo punto il mondo universitario aveva protestato in un primo momento quando la norma del decreto valeva erga omnes, oggi, ottenuto il vantaggio dell'automatico riconoscimento per le loro riviste classificate da ANVUR, si è zittito, con eccezione di poche persone, come Giuliano Volpe e Daniele Manacorda. Questa la trovo una pecca: il mondo universitario dovrebbe avere un'apertura non solo riguardo al proprio mondo, ma anche ad altro. Un altro punto di cui si è parlato prima riguarda gli aspetti etici: in che senso etico? Se si parla di documenti d'archivio, esistono il Codice della Privacy (art. 103 del Codice della Privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Consultazione di documenti conservati in archivi») e il Regolamento Deontologico (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – 19 dicembre 2018) che normano la ricerca e il lavoro in questo contesto e che tutelano questi aspetti. In merito a questi argomenti, vi invito a leggere un bellissimo articolo di Stefano Gardini sul tema della di produzione di beni culturali e di beni archivistici (Gardini 2016).

Il guadagno che deriva da un dato aperto può dare beneficio alla comunità.

Vanno analizzate le implicazioni normative ed etiche nell'estendere l'accesso aperto all'ambito commerciale. È necessario rivedere il concetto di 'commerciale' senza modifiche marginali, ma nel rispetto delle leggi vigenti, che vietano solo il lucro diretto, permettendo invece usi editoriali e digitali non concorrenti. Andrebbe contrastata la discriminazione tra riviste riconosciute da ANVUR e altre pubblicazioni, soggette alla valutazione discrezionale di funzionari locali.

Un altro argomento che è stato affrontato prima è l'uso improprio delle immagini di beni culturali (con impropria estensione dell'art. 20 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riguarda i beni e non la loro immagine): per me, quando si usano espressioni come 'etico', 'usi e problemi etici' (se non parliamo di aspetti legati alla privacy e al rispetto delle persone), li traduco semplicemente in 'censura' perché non riesco a trovare altro termine. Nel senso che dovremmo accettare che c'è uno stato etico che afferma che cos'è appropriato e che cosa non lo è. Per questo motivo viene ritenuto uno scempio se il David di Michelangelo viene utilizzato per pubblicizzare degli smoking; contrariamente, se la società che ha in concessione le immagini dello stesso bene culturale e diffonde una spilla con le terga del David di Michelangelo, questo è accettabile perché è pagato, giusto? Per me va benissimo che ci siano l'uno e l'altro, perché porre limiti di questo tipo non riesco assolutamente a concepirlo. Un altro punto sollevato riguarda l'intelligenza artificiale: mi è piaciuto l'intervento su questo tema e credo che amplierà le possibilità se mettiamo a disposizione questi dati. Ribadisco il mio punto iniziale, non penso che ci sia bisogno di chissà quali rivoluzioni, basta semplicemente applicare correttamente delle norme vigenti che permettono di fare tutto questo. Vorrei anche aggiungere una provocazione: funzionari e dirigenti dicono di essere tenuti ad applicare tariffe perché altrimenti rischiano un richiamo per un danno all'erario. Sulla base della Corte dei conti, ribalto il discorso e dico che dobbiamo cominciare a denunciare funzionari e dirigenti che applicano tariffe per dire che quello che ricavano da quelle risorse è molto inferiore rispetto alle spese che hanno sostenuto per il personale: quindi sono loro che stanno facendo un danno evidente all'erario. Cominciamo a dirlo. Perciò, secondo me, la risposta a tutto questo è semplicemente sì.

Anna Maria Marras

Mi permetto semplicemente di sottolineare che comunque è un po' difficile, non essendoci trasparenza e condivisione delle informazioni, come si diceva prima, sapere quante sono effettivamente le ore di lavoro che un funzionario, per quanto riguarda gli istituti della Pubblica Amministrazione, dedica alle pratiche per l'autorizzazione all'uso di immagini. È all'interno del loro piano strategico: è il loro business model.

Iolanda Pensa

Questa informazione si trova anche nella dichiarazione di Christian Greco sul Museo Egizio, in cui parla di 40.000 euro di costi di personale e 10.000 euro di introiti.

Marina Buzzoni

Vorrei fare una breve riflessione sulle riviste ANVUR: le società scientifiche si sono accorte del fatto che il cosiddetto 'Decreto Tariffe', anche dopo la revisione a seguito della prima ondata di proteste, non era ottimale per i ricercatori. AIUCD, che attualmente ho l'onore di presiedere, insieme con tutte le associazioni dell'area MAB, ha scritto all'allora Ministro della cultura Santiapichi senza però ricevere risposta in tempi ragionevoli. In verità, si è trattato della nostra seconda lettera, perché la prima riguardava naturalmente la versione originaria del decreto, ancora più punitiva. La seconda versione avrebbe dovuto essere (nel modo di pensare del Ministero) migliorativa; certamente c'è stata una piccola apertura, però veramente molto piccola, per esempio rendendo gratuite le riproduzioni in riviste di Classe A ANVUR [Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante «Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali», A.2.1: «Si specifica che sono gratuite: [...] 4. le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»]. Le riviste ANVUR, tuttavia, non coprono l'intero campo della pubblicistica accademica: esistono infatti riviste non ANVUR che sono però censite in Scopus, WoS, eccetera, che sono molto prestigiose e che costituiscono un imprescindibile riferimento per le comunità di pratica. Le riviste, soprattutto quelle internazionali, solitamente non chiedono di essere inserite negli elenchi ANVUR: esse sono censite nelle banche dati internazionali e questo è per loro sufficiente. Una reazione al decreto, quindi, c'è stata, anche se non effettivamente generalizzata, in quanto sono state più le società scientifiche che i singoli ricercatori a muoversi. Alla nostra seconda lettera il Ministero ha assai tardivamente risposto che avevano già sistemato tutto, affermando anche che eravamo un po' visionari, e che le riproduzioni a fini di ricerca non erano soggette ad alcuna tariffa. Tuttavia, non sembra che sia realmente così leggendo la seconda versione del decreto (solo una parte delle pubblicazioni scientifiche risulta esente).

Prendendo in esame gli aspetti etici con riferimento alla legislazione sulla privacy in relazione agli archivi, vanno distinti i casi in cui l'accesso ai documenti d'archivio è già regolamentato. Spesso è sufficiente applicare correttamente le norme esistenti per valorizzare i dati disponibili. Prevedere una valutazione dell'uso delle immagini dei beni culturali è solamente censura. Il paradigma va ribaltato: la richiesta di tariffe per l'uso delle immagini di beni culturali è da considerare un danno all'erario perseguibile legalmente.

Le riviste ANVUR non coprono l'intero panorama scientifico, poiché esistono altre pubblicazioni internazionali censite in prestigiose banche dati quali Scopus e WoS che solitamente non richiedono di essere inserite nell'elenco ANVUR. La lettura della seconda versione del decreto sulle tariffe lascia ancora molti dubbi in quanto – tra le altre cose – limita l'esenzione alle riviste ANVUR.

Rosa Peluso

Aggiungo anch'io una cosa, in merito alla posizione di risposta alla seconda edizione del tariffario, anche se non dovrebbe toccare direttamente le università. Ci siamo fatti portavoce delle nostre osservazioni tramite la CRUI, cioè l'Università di Bologna ha posto alcune osservazioni da riportare al Ministero tramite la CRUI, soprattutto in merito all'interpretazione che viene data del concetto di open access, perché si dice semplicemente che open access equivale a dire che si pubblica gratis online, e invece non è così. Anche su questo punto, purtroppo, non abbiamo avuto risposta.

Gabriele Gattiglia

Volevo far presente che una delle domande che non abbiamo affrontato è quella sul software libero. Questo è un punto fondamentale. Se vogliamo produrre dei dati che siano effettivamente aperti, dovremmo utilizzare il più possibile software open source o, quantomeno, dei formati aperti (come, ad esempio, il CSV per i dati tabellari o altri formati ben noti), che non inseriscano barriere all'uso e riuso. La circolazione libera del dato dipende, quindi, dal formato del dato stesso e dal fatto che possa essere riutilizzato da software aperti senza avere costrizioni a utilizzare software proprietari. Tutto questo è incluso in quello che possiamo definire 'pacchetto Open Data', ma è bene ribadirlo, perché si tratta di un aspetto essenziale nella disseminazione del dato, indipendentemente dal suo possibile riuso commerciale.

Iolanda Pensa

Grazie per aver aggiunto anche questa annotazione; pensavo di parlarne quando avremmo affrontato la seconda domanda. In questo momento stiamo facendo un po' di indagini proprio sui software utilizzati dalle istituzioni culturali: queste usano veramente poco il software libero, con l'eccezione dei siti wordpress, l'utilizzo di Wikidata e Wikipedia. Questo però è molto raro. Quindi, nonostante ci sia in Italia una bellissima legge che incoraggia gli enti pubblici a preferire e utilizzare il software libero, si potrebbe sfruttare il vantaggio di una legge che va nella direzione giusta e senza nemmeno bisogno di cambiarla.

Mirco Modolo

Vorrei aggiungere anch'io una piccola postilla a quanto detto poco fa da Andrea Brugnoli. Il recente **D.M. 108/2024** (<https://cultura.gov.it/comunicato/26075#:~:text=in%20formato%20PDF-,D.M.,e%20luoghi%20della%20cultura%20statali%E2%80%9D.>), pur migliorando il precedente, pone un problema nella misura in cui introduce elementi di estrema discrezionalità, dal momento che rimette ai funzionari dei singoli istituti statali il riconoscimento della natura culturale/scientifica o commerciale di una pubblicazione sulla base dell'esame del solo titolo dell'opera. Sfidio chiunque a discernere il carattere 'scientifico' di un testo in questo modo! L'applicazione concreta del decreto genera anche altre storture senza che vi sia alcun presidio a garanzia di una corretta e uniforme attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto. Per fare un esempio: se è vero che sarebbe teoricamente sufficiente che un articolo o libro sia edito per iniziativa di un ateneo per ottenere la gratuità nella pubblicazione delle immagini, alcuni istituti stabiliscono un'arbitraria eccezione a questo principio in ragione dell'«elevato numero di immagini» (anche qui ritornano margini pericolosi di discrezionalità: «elevato» rispetto a cosa?), viceversa per pubblicare l'immagine di un bene nelle pagine di un romanzo o di un'opera letteraria il canone è sempre richiesto in quanto si tratterebbe di pubblicazioni che non hanno una finalità direttamente legata alla valorizzazione del patrimonio culturale. Non è un caso che per superare possibili abusi di discrezionalità il D.M. 8 aprile 1994 si limitava a stabilire delle soglie 'oggettive' per le monografie, stabilendo la gratuità per i volumi entro le 2.000 copie e i 70 euro di prezzo di copertina indipendentemente dalla natura della pubblicazione. Nell'ambito della redazione del PND, il problema era stato ampiamente discusso giungendo concordemente alla conclusione di rendere gratuita l'editoria *tout court*, indipendentemente cioè da qualsiasi giudizio qualitativo sul prodotto editoriale.

L'interpretazione di open access è riduttiva nel tariffario: non si tratta di una semplice pubblicazione gratuita online.

Si sottolinea l'importanza del software libero nella produzione e diffusione di dati aperti. Per garantire un reale accesso ai dati e la riutilizzazione, è fondamentale utilizzare formati aperti in tutte le fasi di produzione.

Scarsa diffusione del software libero nelle istituzioni culturali, nonostante esista una legge che incoraggia gli enti pubblici a preferirlo ad altri di tipo proprietario.

D.M. 108/2024: problema della discrezionalità nel riconoscimento della natura culturale vs commerciale di una pubblicazione. Le pubblicazioni accademiche sono automaticamente gratuite, mentre altri prodotti editoriali, pur manifestando un evidente carattere culturale, sono soggetti a canone ove non strettamente legati alla valorizzazione del patrimonio culturale.



Open access e diritto d'autore, copyright, dati sensibili e utenti. La macro-domanda a cui a cascata poi possono seguire le altre è la seguente: è giusto che chi detiene i diritti di un'opera che spesso non coincide con l'autore, imponga i limiti alla sua fruizione? I limiti per i dati protetti devono comunque esistere?

Costanza Miliani

Questa questione delle pubblicazioni open la stiamo trattando molto come direzione d'Istituto. Facendo degli esempi, ci sono atteggiamenti differenti da parte dei ricercatori. Innanzitutto, dobbiamo distinguere tra ambito delle scienze umane e ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Partiamo dall'ambito STEM: in questo ambito c'è un'importante scelta di riviste sulla base dell'«impact factor», che determina la qualità dell'articolo. Per cui spesso mi dicono che non si può andare verso l'open access perché io voglio pubblicare su *Science Advances* che è la rivista per eccellenza. D'altra parte, però, è sempre questione di volontà e cultura, come sappiamo, perché l'open access lo possiamo praticare anche non scegliendo la rivista, che è open di default per l'editore, ma andando a caricare nei repository istituzionali la versione che quell'editore permette di pubblicare. Quindi c'è la possibilità di continuare, anzi di iniziare a rendere il proprio prodotto intellettuale di ricerca aperto a tutta la comunità scientifica come deve essere. Questa è una cosa su cui stiamo lavorando molto, facendo sì che se si aderisca alla politica open access senza necessariamente pagare 3.000 euro per il lavoro aperto nativo digitale. Per quanto riguarda le scienze umane, al momento ho un po' più di difficoltà, che risiede innanzitutto nell'idea di creare valore economico della pubblicazione. Ci sono gruppi di ricerca che pubblicano delle proprie collane all'interno del nostro ente, dai ricavati, quei pochi che rimangono da quello che prende l'editore, racimolano un piccolo gruzzolo per la ricerca e continuano così questo circolo che loro ritengono virtuoso, ma che poi nei fatti porta a una mancata circolazione delle ricerche che vengono prodotte e che avrebbero molto più impatto se fossero rese aperte. Su questo stiamo lavorando molto e con dei finanziamenti piccoli ad hoc per far sì che quella ricerca possa essere resa aperta. Perché poi il ritorno è l'impatto, è anche la visibilità in termini di carriera scientifica. Di nuovo – non vorrei essere troppo ottimista – ma i percorsi ci sono: bisogna intraprenderli e capirne l'importanza nei termini, ripeto, d'impatto di valore del proprio prodotto intellettuale e anche, se parliamo di strategie di posizionamento dei ricercatori, delle istituzioni, il fatto di essere conosciuti. Più questi prodotti possono circolare nella comunità, più si viene conosciuti, senza parlare del tema della democratizzazione della ricerca. Per noi, lavorare, pubblicare in ambiti molto ristretti e non accessibili, fa sì che quello che produciamo, ad esempio, venga poco letto dai musei che non hanno poi l'accesso alle banche dati e così via. Quindi più riusciamo a rendere open quello che produciamo e più questo insieme alle nostre idee ha un impatto e arriva lì dove deve arrivare.

Esiste una distinzione tra scienze umane e STEM nell'ambito delle pubblicazioni open access: si rilevano difficoltà economiche nel primo settore e dipendenza dall'«impact factor» nel secondo. È importante rendere le ricerche più accessibili attraverso repository istituzionali, senza costi elevati, favorendo così visibilità, impatto e democratizzazione della ricerca.

Elena Calandra

Non parlo dei brevetti, su cui non sono competente, e non ho dunque proposte; tuttavia vedo molte contraddizioni e me ne sono accorta anche in questo passaggio da un ministero a un altro. Sono passata, come molti di noi, attraverso la VQR proprio in questi giorni e mi sono resa conto, parlando con i colleghi di varie università, che le varie policy, a fronte del caricamento dei dati in IRIS (Institutional Research Information System) fatto da tutti, sono molto diverse: per esempio, L'Orientale di Napoli pubblica e rende visibili a tutti tutto quello che i ricercatori caricano in IRIS, con o senza indicazione di licenze – c'è tutto. In altre Università, come Pavia, invece, si carica in IRIS il pdf di ogni prodotto della ricerca, ma a un certo punto c'è un filtro che impedisce la visione dall'esterno, così che se l'accesso viene dall'interno, per esempio, chi opera a livello VQR vede il contenuto dei file che ho caricato; se si accede alla pagina docente, si vedono i titoli che il docente ha caricato, ma non i pdf. Questa è una prima contraddizione. La seconda contraddizione, più ampia e non circoscritta alla ricerca universitaria, ma riguardante la ricerca in generale, si vede quando consideriamo Academia.edu, dove, per esempio, soprattutto i giovani, caricano tutto, anche capitoli di opere talora pubblicati presso editori che invece impongono delle restrizioni fortissime. Non mi risultano però denunce per aver pubblicato online testi di questi editori. Ulteriore contraddizione sono i costi spesso altissimi di pubblicazione. Ci sono libri che costano carissimi, per cui la biblioteca se ne priva, e può pure accadere che siano quei libri in cui sono pubblicate immagini di cui gli editori diventano i detentori dei diritti, perché vietano la riproduzione, cioè tutti i diritti, o dettano le condizioni di autorizzazione alla riproduzione. Un esempio è offerto da IRIS, dove si devono inserire le condizioni dettate dall'editore, con tutti i diritti riservati: in questo modo non si può garantire né oggi né mai che quel testo potrà essere reso pubblico. A questo punto è legittimo chiedersi se questo assetto sia corretto di fronte alla legge, e il correttivo può essere allora una norma piuttosto sull'editoria, che riguardi anche le immagini: non si può far pagare caro un libro quando si è pagato in proporzione ben poco per le immagini che vi sono pubblicate, e che, con le limitazioni alla riproduzione generale del libro, di fatto divengono proprietà dell'editore e non più del detentore effettivo.

Cristina Fenu

Una biblioteca di ente pubblico si attiene rigorosamente alle norme, perché riguardo al passaggio da analogico a digitale non possiamo fare assolutamente nient'altro. Una riflessione sulla condivisione delle banche dati: la sposto un po' sul mio piano, perché fin qui sento tanti interventi per quel che riguarda le biblioteche delle università, ma la situazione degli enti locali è diversa. Anche noi facciamo parte di un polo SBN, ma i nostri utenti, inclusi noi stessi, non hanno accesso alle banche dati che invece sono accessibili per l'università e per gli altri istituti di ricerca. È un argomento che viene portato all'attenzione più volte a livello di commissioni e di comitati di polo, e da cui non si esce nemmeno garantendo una quota di pagamento. Da questo punto di vista credo che vi sia effettivamente uno sbarramento all'accesso all'informazione, anche rispetto alle biblioteche che sono comunque delle agenzie informative che avrebbero diritto di poter accedere a queste banche. Nella mia realtà quotidiana non lo posso fare: devo chiedere a qualcuno che lavora all'università di scaricare per me qualche documento che mi può servire per ricerca, perché non è detto che io che lavoro in una biblioteca comunale non stia facendo ricerca. L'ho fatto spesso, l'hanno fatto spesso i miei colleghi. Abbiamo pubblicato direttamente sui siti. Ma quei dati sono open e sono stati riutati, sono stati oggetto di pubblicazione, quindi perché la produzione intellettuale di ricerca che viene fatta all'interno di istituti come il mio, come una biblioteca comunale, non deve avere lo stesso tipo di statuto di riconoscibilità rispetto a quello di un'università?

Bianca Gualandi

Rispondo alla domanda, ma da un altro punto di vista. Ho un po' un problema con il modo in cui è stata posta questa domanda: «è giusto che chi detiene i diritti di un'opera che spesso non coincide con l'autore imponga limiti alla sua fruizione?» Secondo me non è giusto che chi detiene i diritti di un'opera spesso non coincida con l'autore. Restringo la mia risposta all'editoria di ambito accademico, visto che parliamo di open access. L'autore, il ricercatore, nel 90% dei casi cede i propri diritti all'editore in sede di pubblicazione e lo fa perché è costretto a farlo (o comunque pensa di esserlo), perché non ha altre possibilità. Dunque, l'ingiustizia, a mio parere, risiede proprio in questo, nella sua assenza di 'bargain power'. Questa ingiustizia ha la sua radice nel modo in cui è valutata la ricerca. Quindi torniamo alla questione della VQR, che è stata menzionata varie volte. Se la valutazione si basa esclusivamente sulle pubblicazioni, e sulla quantità di pubblicazioni in certe sedi editoriali percepite come 'prestigiose', gli editori accademici hanno un potere sui ricercatori e sulla ricerca che è sproporzionato. Per questo motivo cito CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment), che sta cercando di modificare la valutazione in ambito accademico. Anzi ne approfitto per un piccolo appello, se lavorate in un'università o in un ente di ricerca, informatevi se è tra le tante organizzazioni italiane firmatarie di CoARA. Se è così, informatevi se sta facendo qualcosa per mettere in pratica gli impegni assunti: la firma dell'*Agreement*, infatti, non è semplicemente una manifestazione di interesse o un allineamento ideale ad una causa, ma implica la pubblicazione e la messa in pratica di un preciso action plan.

Vi sono contraddizioni nelle politiche di accesso ai dati della ricerca, in particolare nelle piattaforme IRIS e Academia.edu, con disparità tra le università. Si evidenzia una eccessiva rigidità delle restrizioni editoriali, soprattutto per i costi elevati delle pubblicazioni e il controllo delle immagini. Risulta necessaria una legge sull'editoria che riequilibri queste dinamiche.

Problema dell'accesso alle banche dati per le biblioteche degli enti locali che, pur facendo parte di un polo SBN, non hanno gli stessi diritti di consultazione delle università. Critica dello sbarramento informativo: anche le biblioteche comunali producono ricerca e dovrebbero avere pari riconoscibilità e accesso ai dati.

Editoria accademica: la cessione dei diritti delle pubblicazioni dei ricercatori agli editori è ingiusta e gli editori hanno un potere sproporzionato, anche con riferimento alla VQR. Invito alle organizzazioni firmatarie a implementare attivamente l'action plan previsto da CoARA.

All'Università di Bologna, dove abbiamo la fortuna di avere la professoressa Francesca Masini, co-chair del capitolo italiano di CoARA, come Delegata per la scienza aperta, i dati e la valutazione della ricerca, stiamo – non senza fatica – lavorando per portare consapevolezza su queste tematiche a tutto l'Ateneo.

Rosa Peluso

Sul tema dell'accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche sono state già rilevate alcune delle tante contraddizioni del sistema attuale; tuttavia ritengo che ci siano numerosi strumenti che possono essere utilizzati per dare una concreta attuazione ai principi di open access. Un primo incentivo si può riscontrare nell'adozione di politiche di sostegno e in tal senso l'Università di Bologna, facendo leva sulla natura pubblica del finanziamento della ricerca scientifica, ha introdotto un obbligo di accesso aperto per tutte le pubblicazioni scientifiche che ricevono il finanziamento dell'Ateneo. Il finanziamento pubblico della ricerca, di cui queste pubblicazioni espongono i risultati, è stato l'impulso all'obbligatorietà dell'open access da parte degli enti finanziatori europei. Dunque proprio l'obbligatorietà dell'azione, nel panorama europeo, negli anni ha avvicinato alla cultura dell'open access. Il contesto italiano, all'opposto, si limita a richiedere di adottare misure per garantire l'accesso aperto nei limiti degli articoli pubblicati in riviste scientifiche con determinate caratteristiche, ponendo dei periodi di embargo che potremmo definire 'imbarazzanti' rispetto ai parametri europei. L'adozione di una politica di obbligatorietà dell'accesso aperto in Ateneo, adottata nel 2021, ha rappresentato un importante strumento di avvicinamento alla cultura dell'open access nella nostra comunità accademica. Vorrei precisare che dalla prima delibera del nostro CDA sono stati necessari interventi di adeguamento – soprattutto di natura tecnica in relazione alle licenze d'uso e ai periodi di embargo – poiché la nostra decisione si è scontrata con una comunità accademica ancora non del tutto preparata e con un mercato editoriale inadeguato. Un ulteriore strumento, sotteso ad una politica di obbligatorietà dell'azione, è il corrispettivo al rispetto di tale vincolo: premialità o sanzione? A questo interrogativo come Ateneo abbiamo risposto con un ulteriore strumento ovvero una campagna di formazione. Infatti, abbiamo deciso di non intervenire né in un modo né nell'altro, ma semplicemente avviando una campagna di assunzione di consapevolezza delle differenti modalità di pubblicazione e dei relativi vantaggi. Per sostenere la nostra comunità scientifica abbiamo messo a disposizione ulteriori strumenti che si coniugano con piani di formazione. In risposta ai limiti del mercato editoriale – in particolar modo per la pubblicazione di monografie in accesso aperto – abbiamo redatto dei modelli di contratto (sia per il Gold open access che per il Green open access), che tutelino gli interessi dei nostri ricercatori, in cui il trasferimento dei diritti d'autore è limitato ai diritti essenziali per l'esecuzione del contratto e soprattutto, fondamentale per tutte le pubblicazioni cartacee, abbiamo inserito nel modello di contratto una clausola di auto-archiviazione del file digitale nel repository istituzionale. Per quanto il Green open access sia una risorsa e una forma di avvicinamento all'apertura dei prodotti della ricerca scientifica (anche in termini di impatto economico), c'è ancora tanto lavoro da fare poiché gli sforzi di negoziazione con l'editore rimangono vani se manca l'effettivo caricamento dei file nei repository. Questo avviene, come si diceva, per assenza di consapevolezza, e gli autori faticano a comprendere le procedure che sono il principale ostacolo alla disseminazione in accesso aperto. Per comprendere la portata di questo fenomeno stiamo lavorando per mappare la percentuale di pubblicazioni che sono state effettivamente caricate nel repository istituzionale rispetto a quelle negoziate. Infine, in aggiunta alle campagne di sensibilizzazione e agli strumenti contrattuali, un fattore di spinta importante è una rete di supporto distribuita: in Ateneo abbiamo creato un servizio di supporto a rete, dislocato nelle nostre biblioteche e un ufficio centrale che fa un coordinamento di secondo livello, che qui rappresento. La nostra rete di supporto conta circa 60 bibliotecari dislocati nei vari dipartimenti, che danno supporto ai docenti in tutte le fasi della pubblicazione: dalla scelta della sede editoriale ai dubbi sulla versione del file da auto-archiviare, dalle policy editoriali alle modalità di caricamento. Questo lavoro si coniuga con il lavoro preziosissimo dei data steward, che intercettano ricercatori e ricercatrici in una fase ancora embrionale della ricerca. Il nostro impegno è rivolto nell'ultimo periodo a raccogliere prassi ed esperienze di pubblicazione per negoziare accordi e incentivi alla disseminazione in accesso aperto con gli editori locali affinché i nostri autori non siano soli nelle trattative di pubblicazione. Dall'adozione della politica di open access del 2021 abbiamo intrapreso un percorso che si arricchisce via via di nuove azioni, come la redazione di *Pubblicare in open access: una guida pratica per l'Università di Bologna* (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 2025) rivolta a tutta la nostra comunità con l'obiettivo, per il prossimo anno, di una formazione specialistica ai colleghi tecnico amministrativi sui temi dell'accesso aperto, che oltre alle nozioni di base approfondisca anche elementi di natura contrattuale, contabile e fiscale. Dunque è necessario conoscere, in qualità di autore di un'opera, quali finalità si intendono perseguire imponendo dei limiti di utilizzo. Per queste ragioni abbiamo attivato un corso di approfondimento sugli elementi di diritto d'autore e l'uso consapevole del materiale altrui dedicato ai nostri dottorandi, credendo che questo sia il punto di partenza per lo sviluppo di una nuova comunità scientifica più matura e consapevole.

Contraddizioni nell'accesso aperto: si propone un percorso basato sul finanziamento pubblico delle pubblicazioni. L'Università di Bologna ha adottato una politica vincolante per l'open access, con campagne di sensibilizzazione, strumenti contrattuali e supporto ai docenti. È fondamentale formare i ricercatori sui diritti d'autore e sulle opportunità offerte dall'Open Science.

Francesco Sirano

Brevemente, perché anche questo esula dalla mia area di interesse professionale, se non perché anch'io pubblico qualcosa e quindi mi sono trovato ovviamente in situazioni di questo genere. Credo che non sia giusto porre limiti, assolutamente no. Soprattutto, come diceva qualcuno, quando la fonte sono finanziamenti pubblici. Ancora una volta, sia per quanto riguarda la pubblicazione che la ricerca dei dati, le scienze dure fanno da apripista. In passato sono stato coinvolto in pubblicazioni relative alla scienze dure per il solo fatto di essere il funzionario responsabile di un'area o il direttore di un sito. E così in quelle occasioni ho potuto apprezzare quanto la pubblicazione dei meri dati raccolti (i cosiddetti dati raw) sia ritenuta fondamentale per accreditare o meno uno studio. Vorrei spostare quindi il discorso su un aspetto più generale cioè quello delle opere di ingegno e guardare al diritto d'autore come opera di ingegno. E parlo in particolare della spinosa questione del diritto di pubblicazione: per esempio di uno scavo archeologico. Elena Calandra ci potrebbe dire molto su questo aspetto perché lì ci sono delle ricerche che sono quasi sempre finanziate, o comunque realizzate, nell'ambito di una attività di tutela da parte del Ministero della Cultura o di ricerca da parte delle Università con scavi in regime di concessione. Coloro che materialmente seguono e documentano lo scavo, così come coloro che classificano e studiano i materiali e tutte le evidenze venute in luce, producono documenti che sono opere d'ingegno. E il passo successivo è quello della pubblicazione. Questa pubblicazione, che nel caso degli scavi e ricerche condotti dalle Soprintendenze, spetterebbe al Soprintendente, spesso non avviene nei tempi desiderati per mille ragioni. Con il passare del tempo, spesso di decenni, si crea un groviglio di diritti reso ancora più complesso dall'uso di garantire private a favore di questo o quello studioso/funzionario che non hanno alcun motivo di essere. Si tratta di una pratica che non trova alcuna giustificazione normativa e che danneggia il progresso delle conoscenze, che deve essere l'obiettivo ultimo di ogni scavo. In stretta connessione con quanto sopra, va ricordato che oggi uno scavo archeologico raccoglie e documenta migliaia di record di vario genere e quindi una pubblicazione tiene conto necessariamente anche di questo. Spero che in futuro anche le discipline umanistiche, con le dovute cautele e tare, possano avvicinarsi alle edizioni di ricerche come nel campo delle scienze dure. Tra le cautele cito solo il necessario riserbo rispetto, ad esempio, alla divulgazione e pubblicazione di notizie relative a ricerche archeologiche in aree non facilmente sorvegliabili e/o soggette all'azione di scavatori clandestini. Le notizie relative a queste aree dovrebbero restare riservate sino ad un avanzamento adeguato delle ricerche. Infine il diritto di autore per opere di ingegno va ben distinto dalla proprietà del dato che deve restare in capo al committente, che non necessariamente coincide con l'autore di una documentazione o di un'indagine scientifica. Quando ricerche, indagini, analisi hanno un committente pubblico, il dato deve essere messo a disposizione di tutti. Lo studio del dato e la sua interpretazione è materia del diritto d'autore. Dico forse cose ovvie che però nella pratica quotidiana non sembrano sempre così chiare.

Elena Calandra

Grazie, Francesco Sirano, per avere sollevato questo problema. Intanto, non ci sono termini di legge che in qualche modo impongano una prescrizione nel diritto di studio e questo è un vulnus; addirittura gli Atti della Commissione Franceschini (1967) prescrivevano che il funzionario che non pubblicava uno scavo entro due anni poteva doveva essere sottoposto a procedimento disciplinare. Siamo peraltro negli anni Sessanta, quando la quantità dei dati si governava meglio. Per parte mia ho sempre sostenuto che pubblicare uno scavo è una rendicontazione sociale, perché sono lavori che sono pagati con fondi pubblici o cofinanziati. E anche laddove sono finanziati da privati per motivi specifici che per l'uditorio non archeologico non sto a specificare (per esempio le sorveglianze in regime di autorizzazione ex art. 21 del Codice dei beni culturali), comunque hanno un impatto, un'applicazione tale anche proprio sul privato che è altrettanto giusto pubblicarli. Detto questo, l'esperienza del Geoportale ci ha insegnato che bisogna lavorare ancora molto nelle teste delle persone. Noi infatti abbiamo avuto una filosofia open totale sin dagli strumenti, proprio dal QGIS e così via. Il giorno in cui il Geoportale uscì, il 10 luglio del 2023, in Facebook apparve subito un post «E i tombaroli ringraziano». Formulammo una risposta per argomentare l'apertura dei dati, ma per fortuna ci fu un utente di Facebook che rispose in autonomia: «Il tombarolo lo sa già». Altra situazione sintomatica: quello stesso giorno telefonò un funzionario architetto infuriato – non un archeologo, cui peraltro competono procedure e dati archeologici – accusandoci di avere sottratto i dati, e anche in quale caso dovemmo spiegare l'apertura dei dati, almeno quelli minimi identificanti un sito. Abbiamo dunque cominciato a rompere l'argine col Geoportale, ma dovremmo arrivare oltre, in un'ipotetica riscrittura del Codice, arrivando a una liberalizzazione dei materiali. Bisogna anche avere la lucidità di prevedere quello che si riesce a pubblicare e quello che non si riesce, e demandarlo ad altri (tesi a vario livello, progetti) o rinunciare se non si riesce a fare in tempi ragionevoli.

Restrizioni alla pubblicazione dei dati di ricerca, in particolare negli scavi archeologici, sostenendo che i dati finanziati con fondi pubblici debbano essere accessibili. Necessità di trasparenza, con l'unico vincolo legato alla tutela di siti sensibili come necropoli non ancora completamente esplorate.

Assenza di norme che impongano la pubblicazione obbligatoria degli scavi archeologici, evidenziando la necessità di una maggiore trasparenza. Il Geoportale ha promosso un approccio open data, superando resistenze e critiche. La diffusione dei dati di scavo è fondamentale e bisogna evitare che i materiali rimangano inutilizzati per anni.

Antonio Bartolini

Premesso che sono d'accordo con tutto quello che hanno evidenziato le colleghe, sul tema emerso in questi giorni della VQR, che a sua volta ha fatto emergere tutte le contraddizioni, perché solo in quel momento noi, che facciamo parte della comunità accademica, abbiamo avuto la consapevolezza delle problematiche sottostanti. Nel mio campo giuridico, ho visto tanti prodotti scientifici finanziati con PNRR, PRIN, Horizon, che sono stati pubblicati a pagamento presso notissime case editrici, in qualche caso addirittura con dicitura esplicita «pubblicazione finanziata con fondo X, di cui abbiamo ricevuto i diritti». Parlo alla comunità dei giuristi: se è così per i giuristi, mi immagino quello che succede dalle altre parti: un disastro. E ha assolutamente ragione la dott.ssa Peluso a dire che il primo problema è di consapevolezza: questa manca nel singolo ricercatore, nel singolo docente, nella comunità scientifica, nel Ministero e nella gran parte degli atenei, dove sono messe in atto ad esempio prassi diverse. Io non volevo parlare di questo, ma volevo rispondere alla quinta domanda del tema 2, anche perché me ne sono occupato direttamente. *L'Uomo di Vitruvio* è un problema di Ravensburger, un'azienda tedesca famosa per la produzione di puzzle, insieme al caso del David di Michelangelo, e altri casi importanti che non hanno avuto la scena dei tribunali, ma quasi ci sono arrivati, come per esempio il caso del *Tondo Doni*. Nel 2021 gli Uffici, sotto la direzione di Eike Schmidt, strinsero un accordo con l'azienda Cinello per la vendita di una riproduzione digitale dell'opera, accompagnata da un certificato NFT. L'aspetto controverso era proprio la definizione impropria di NFT: Cinello non realizza semplici file digitali con certificazione NFT, ma opere denominate DAW (Digital Artworks), ovvero repliche digitali fisiche ad alta fedeltà, con un corrispettivo materiale ben definito. Quindi più che un'opera NFT, si trattava di una copia fisica certificata digitalmente.

Rosa Peluso

Sì, è open access, ma aggiungo che ha una licenza CC BY-NC-ND, che non sposa i principi di rimozione delle barriere di accesso al sapere scientifico.

Antonio Bartolini

Detto questo, riprendo la prima parte del discorso. Tutto deve essere aperto, tranne quello che è assolutamente necessario chiudere: se un acquirente ottiene il 50% dei proventi derivanti dalla riproduzione esclusiva del *Tondo Doni* – con cifre che raggiungono diverse centinaia di migliaia di euro – è lecito interrogarsi sul corretto funzionamento del sistema giuridico che lo consente. Il caso, inizialmente, era stato oggetto di attenzione da parte del Ministero, ma poi è stato accantonato, nonostante fosse stata istituita una commissione specifica. Non si è più saputo niente di questo problema. Ma esiste. Il problema dell'*Uomo Vitruviano* è un problema enorme: naturalmente evidenzia un nodo su cui siamo tutti d'accordo, cioè l'insufficienza del dato normativo, cioè artt. 107 e 108 che, a mio modo di vedere, devono essere resi *tabula rasa*, vanno abrogati insieme al D.M. del 2023 e il D.M. del 2024. Questi sono una fonte di confusione normativa enorme, perché il D.M. del 2024 è *contra legem*. Un D.M. non può andare in contrasto con la norma di legge, ma se la norma di legge è scritta male, il D.M. cerca malamente di rimediare. Personalmente penso che vada tutto riscritto: non è un problema di pubblico dominio perché questo è ben chiarito, ma il problema della tutela dell'immagine si presenta quando c'è qualcuno che persegue uno scopo di lucro, non uso commerciale. Scopo di lucro e scopo commerciale sono cose diverse: l'uso commerciale può essere fatto da un'istituzione non profit perché senza scopo di lucro. Il problema è che ci sono scopi commerciali che vengono fatti da enti, entità, imprese che fanno scopo di lucro e che poi distribuiscono aiuti ai loro soci o all'imprenditore. Quello è il problema; quindi non confondiamo l'uso commerciale con lo scopo di lucro. Sono due cose diverse. Quindi Wikipedia può operare come fa, perché comunque i risultati della propria attività sono fatti per l'interesse comune. Cosa diversa è se invece qualcuno vuole lucrareci sopra; è che dobbiamo ripartire, ribadendo il principio che ho detto prima: tutto è aperto tranne quello che assolutamente non è possibile rendere pubblico. Richiamando un noto principio del grande giurista di Padova, Donato Donati, tutto è permesso, tranne quelle poche cose che devono essere vietate. Nella nostra tradizione giuridica, invece, esiste il principio opposto, tutto è vietato tranne ciò che permesso. Ecco, su questo dobbiamo svoltare.

Pietro Pruneti

Sono state dette diverse cose. Io concordo in particolare con quanto ha detto il mio predecessore. Ma così, per fare un po' il bastian contrario, vorrei spendere due parole per la discussione, non perché poi ci creda fino in fondo. Mi sembra che qui non si valuti abbastanza il rischio d'impresa, posso chiamarlo così: perché l'editore ha un rischio d'impresa, in questi momenti il rischio d'impresa è molto alto. Mi riferisco, ad esempio, alla casa editrice Giunti, che generalmente non si dedica a pubblicazioni molto specialistiche o di nicchia, considerate complesse dal punto di vista della sostenibilità commerciale. Se Giunti decide di pubblicare un titolo non destinato al grande pubblico, lo fa comunque con l'obiettivo che abbia almeno una possibilità concreta di diffusione.

Critica alla scarsa trasparenza nei prodotti finanziati con fondi pubblici e alla mancanza di consapevolezza tra ricercatori e istituzioni.

Confusione normativa legata alla tutela delle immagini. È proposta l'abrogazione degli artt. 107 e 108 e dei D.M. del 2023 e 2024. Si distingue tra scopo di lucro e uso commerciale, sottolineando la necessità di regolamentare meglio la questione.

Come sapete, nelle grandi realtà editoriali la valutazione di una proposta non avviene solo in base al suo valore scientifico, ma tiene conto anche del riscontro atteso in libreria – Giunti, per esempio, può contare su una rete di oltre 270 punti vendita. La selezione editoriale è quindi influenzata anche dai dati di vendita e dalla capacità di un'opera di incontrare un pubblico. Si tratta di un modello consolidato, proprio di una casa editrice che ha sempre operato sul mercato in modo autonomo, senza dipendere da sostegni pubblici. Al contrario, editori come il Mulino, l'Erma di Bretschneider o All'insegna del Giglio adottano spesso scelte più coraggiose, rivolgendosi a un pubblico specializzato – principalmente studiosi e biblioteche. In questi casi, i libri hanno una diffusione più limitata e prezzi elevati, che possono raggiungere i 700 o 800 euro. È naturale quindi interrogarsi su certi modelli di pubblicazione, dove sembra che l'attenzione sia posta più sulla stampa dell'opera che sulla sua effettiva circolazione. In tali situazioni, l'autore ottiene certamente una pubblicazione, ma spesso senza una reale presenza nel circuito editoriale. Quindi alla fine cosa te ne fai? Hai la tua pubblicazione in casa, però non ce l'ha quasi nessun altro. Quindi, per rispondere alla domanda «è giusto porre dei limiti?» Sì, io in questo caso credo che si pongano dei limiti quando c'è un finanziamento, è già stato detto. Se non ci sono finanziamenti, l'editore rischia tutto, quindi non potete porre condizioni, vi dovete cercare tutti i diritti perché altrimenti quello investe e si ritrova con un cerino spento in mano. Se c'è un finanziamento che consente di coprire l'opera eccome se si devono porre dei limiti, soprattutto proteggere l'autore dal fatto di poter continuare a utilizzare la sua opera. Per me è la scadenza, dopo 5 anni la puoi pubblicare con altri editori. Insomma, i regolamenti vanno trovati; però se c'è un finanziamento pubblico sono pienamente d'accordo nel porre una limitazione. Non sarà facile perché qui si rientra nel campo dell'editoria, dei regolamenti dell'editoria, ci sono le corporazioni. Allora auguro a chi metterà mano a questa impresa tutta la fortuna di questo mondo. Due parole sugli scavi non pubblicati: scusate se cito sempre Firenze, ma a Firenze sono stati effettuati gli scavi in Piazza della Signoria quarant'anni fa, e sono gli scavi più importanti che la città abbia avuto, perché lì bastava togliere le pietre, si trovavano le torri ghibelline scapitozzate che appoggiavano sulle costruzioni romane, cioè un tesoro sommerso. Quegli scavi non sono mai stati pubblicati: i magazzini della Soprintendenza sono pieni di reperti depositati di 40/45 anni fa: qualcuno li riprenderà in mano? I protagonisti, cioè chi ha condotto gli scavi, sono tutti morti. Questa è la realtà fiorentina, ma penso che non sia un fatto unico. Quindi occhi aperti su questo problema. Se mi permettete, sulla rivista lo facciamo continuamente presente. Devo dire che le nuove generazioni di archeologi sono più attente perché il concetto di archeologia pubblica si sta diffondendo, quindi viene condiviso, se ne parla. Prima i beni archeologici, come dicevo, erano proprietà personale di chi scavava; oggi nessuno ha più il coraggio di fare questa affermazione. Quindi un minimo di ottimismo ci vuole. Le nuove generazioni di archeologi non sono più come quelle di 50 anni fa. La mentalità è cambiata, non fino in fondo, la lotta continua; però, il discorso degli scavi non pubblicati è veramente uno scandalo, quindi questo era per avallare quanto è stato detto prima.

Rosa Peluso

Aggiungo solo una cosa sullo spunto di riflessione relativo al rischio di impresa nell'ambito dell'editoria accademica. In questo specifico settore, le istituzioni e gli enti finanziatori della ricerca coprono la maggior parte dei costi di pubblicazione, finanziando le pubblicazioni scientifiche e riducendo il rischio d'impresa che nell'editoria tradizionale grava sull'editore. Attuando l'open access delle pubblicazioni scientifiche, vincolante per i finanziamenti pubblici della ricerca soprattutto nel contesto europeo, si genera una distorsione del mercato, poiché la pubblicazione di un volume in accesso aperto arriva a costare fino a 15.000 euro.

Laura Moro

Questo secondo tema fa emergere una domanda fondamentale e un paradosso: chi decide i limiti alla fruizione? Dove risiede il valore pubblico di aprire i dati se poi da questi si realizzano prodotti 'chiusi'? Queste domande rivelano una contraddizione intrinseca nel sistema attuale, che emerge chiaramente quando analizziamo le interconnessioni con il primo tema discusso. Da un lato promuoviamo l'apertura dei dati, dall'altro accettiamo che nelle pubblicazioni questi stessi dati e immagini vengano successivamente 'chiusi' e sottoposti a restrizioni derivanti dal diritto d'autore. La questione si articola in una domanda ancora più specifica: è giusto utilizzare dati aperti per poi chiuderli in un nuovo prodotto finale? Questo paradosso diventa evidente se spostiamo l'attenzione dall'editoria accademica a esempi più concreti. Immaginiamo di utilizzare liberamente un'immagine del patrimonio culturale per creare una maglietta. Se quella maglietta risulta particolarmente attraente e qualcuno la copia, il titolare dell'oggetto fisico potrebbe intentare causa per violazione del diritto d'autore, nonostante la maglietta sia stata realizzata utilizzando un'immagine originariamente libera.

Rischio d'impresa per gli editori: si sottolinea la necessità di limitazioni quando vi è un finanziamento pubblico. Criticata la mancata pubblicazione degli scavi archeologici, evidenziando il problema della gestione dei reperti non divulgati. Cambiamento di mentalità delle nuove generazioni di archeologi, che sono più sensibili a una maggiore trasparenza.

I costi per l'accesso aperto delle pubblicazioni scientifiche annullano il rischio di impresa nell'editoria accademica.

Proposta di revisione del diritto d'autore alla luce del riuso creativo e digitale, evitando che dati originariamente aperti vengano chiusi nei prodotti finali. Suggesto il concetto di ShareAlike come base normativa per garantire un equilibrio tra libertà d'impresa e tutela dei diritti dei cittadini. Necessità di riscrivere la legge in modo organico per adattarla al contesto attuale, anziché apportare semplici modifiche.

Questo crea un cortocircuito giuridico che evidenzia le contraddizioni del sistema attuale. Per superare questa aporia concettuale, il concetto di ShareAlike – non necessariamente la licenza specifica, ma il principio che la sottende – potrebbe rappresentare un punto di equilibrio per costruire un ragionamento più coerente. Questo principio potrebbe fungere da ‘ossatura mediana’ su cui sviluppare regolamentazioni che contemplino sia le esigenze di apertura sia quelle di sostenibilità economica. La proposta è che tutti i dati e gli oggetti digitali pubblici, utilizzati per creare prodotti destinati al mercato, mantengano una natura tale da permettere il riutilizzo successivo, evitando che vengano coperti da diritto d'autore in modo esclusivo. Questo schema potrebbe costituire lo scheletro concettuale per un nuovo approccio regolamentativo. È necessario, dunque, allargare lo sguardo oltre l'ambito accademico per considerare tutti i riusi creativi possibili: quelli che emergono dal basso, dalle comunità, dai singoli utenti sui social media. Tutto questo universo di creazione e produzione di nuovi contenuti a partire dai dati del patrimonio culturale pone interrogativi fondamentali: questi contenuti sono autoriali? Come si configura la paternità intellettuale in questi contesti? Senza nemmeno addentrarci nel complesso tema dell'intelligenza artificiale generativa – che crea ulteriori contenuti e complica ulteriormente il quadro – è evidente che il digitale impone una revisione profonda del concetto di creatività e di autore. Conseguentemente, anche la legge sul diritto d'autore richiede un ripensamento radicale. Anche in questo caso, come per il Codice dei beni culturali, la soluzione non può limitarsi a emendamenti o aggiunte puntuali. È necessario riscrivere l'intero apparato normativo pensando al mondo digitale nel suo complesso, non ai singoli usi digitali. Questo rappresenta un tema separato ma che inevitabilmente si interseca con il riuso pubblico dei dati culturali. Dobbiamo interrogarci su una questione fondamentale: è sostenibile che il pubblico – Stato ed enti locali – finanzia la produzione di dati che diventano ‘benzina’ per le imprese private senza alcun ritorno per la collettività? La risposta, nel contesto della pubblica amministrazione italiana, deve tenere conto della nostra specificità culturale e costituzionale. L'Italia deve continuare a perseguire lo sforzo che è iscritto nella nostra Costituzione: quello di tenere insieme la tutela dei diritti con la libertà d'impresa, evitando un approccio *laissez-faire* del tipo ‘metto fuori i dati e poi quello che succede, succede’. L'obiettivo dovrebbe essere la costruzione di un impalcato normativo che renda tutti un po' vincenti, non solo il più bravo o il più forte dal punto di vista tecnologico o economico. Si tratta di progettare un sistema in cui tutti possano guadagnare qualcosa, piuttosto che creare vincitori e vinti. Il principio ShareAlike, inteso come approccio filosofico più che come licenza specifica, potrebbe costituire questa ossatura mediana. Un framework che consenta di costruire regolamentazioni più granulari verso l'alto e verso il basso, adattandosi alle diverse esigenze e contesti, ma mantenendo un principio di reciprocità che garantisca benefici diffusi. Questa proposta richiede ovviamente un approfondimento da parte di esperti del settore giuridico e tecnologico, ma potrebbe rappresentare un punto di partenza per superare le contraddizioni attuali e costruire un sistema più coerente e sostenibile per tutti gli attori coinvolti.

Iolanda Pensa

Allora parto dal fatto che secondo me la domanda, come è stata posta, ne apre altre, cioè la vera domanda è: è giusto che chi detiene i diritti di un'opera li ceda a qualcun altro come nel caso degli editori? Ma la cosa curiosa di questa cessione da parte dei ricercatori è che di solito i diritti non appartengono a loro ma alla loro istituzione. Quindi neanche potrebbero cederli. C'è questo cortocircuito in cui cedi qualcosa, tra l'altro a volte anche in presenza di policy open access interne all'università, che non ti permetterebbero di farlo. Concordo quindi che emerge chiaramente il problema della consapevolezza. Che le istituzioni detengano i diritti sulle ricerche è un vantaggio, perché possono più facilmente rilasciare dati e contenuti con licenze libere senza dover avere l'autorizzazione di tutti gli autori. È anche importante inserire sempre le licenze nei progetti, e accordarsi con i partner. Un altro elemento utile sarebbe se l'ANVUR selezionasse solo riviste che sono in open access; questo chiarirebbe efficacemente in che direzione vogliamo andare e stiamo andando. Bisogna ricordarsi che sta anche cambiando il mondo dell'open access, dell'editoria, di cosa vuol dire pubblicare un paper: la questione dei dati e di associare i dati al proprio articolo è fondamentale per moltissime discipline. Oggi pubblici un dataset e il paper è una specie di ‘readme’ file del dataset. Il mondo delle pubblicazioni di ricerca sta cambiando in questa direzione e non possiamo fingere che la pubblicazione open access che ci permette di vedere l'articolo sia sufficiente. D'altra parte, l'altra questione che solleva questa domanda «è giusto che chi non detiene i diritti dell'opera possa imporre dei limiti alla loro fruizione?» si collega alla domanda numero 5 («Alcune sentenze recenti, al centro di dibattiti e pubblicazioni, come l'uso delle immagini del David di Michelangelo e dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da parte di aziende, sembrano promuovere il controllo esclusivo delle immagini dei beni culturali da parte dello Stato. Come si concilia una concezione proprietaria di questo tipo (per la quale si è parlato di forme di pseudo-copyright) con concetti come il pubblico dominio? Questa concezione è compatibile con una visione del patrimonio culturale inclusiva e democratica?»). In pratica ci stiamo chiedendo se sia giusto limitare il pubblico dominio all'interno del nostro Paese.

Cessione dei diritti di un'opera agli editori, evidenziando contraddizioni normative e la necessità di maggiore consapevolezza. Pubblico dominio: si criticano le restrizioni imposte. Importanza dello ShareAlike e dell'interoperabilità dei dati nelle infrastrutture di ricerca (per esempio Wikidata).

Ecco, la risposta è semplice: non va bene che non rispettiamo il pubblico dominio e imponiamo delle restrizioni alla fruizione e al riuso di contenuti che dovrebbero già essere pienamente liberi. Le comunità di Wikipedia, così come tante comunità del software libero, sostengono lo ShareAlike (il cosiddetto copyleft), ma non su contenuti e dati che sono in pubblico dominio o sui quali non si applica il copyright. Le immagini in pubblico dominio devono essere chiaramente libere e condivise con lo strumento CC0. Questo desiderio di aggiungere restrizioni (più possiamo controllare, più vediamo con lungimiranza il futuro), lo trovo assolutamente rischioso. Una parola sui prossimi temi e anche sulle infrastrutture. Wikidata oggi è un'infrastruttura della ricerca. Wikidata produce e rende accessibili in CC0 e offre un servizio di linked open data unico al mondo. I dati rilasciati in CC BY, complicano l'interoperabilità con i sistemi liberi. Quindi anche il mondo della ricerca consideri di aprire i suoi dati o una selezione dei suoi dati in CC0 in modo da facilitarne il riuso (e su Wikidata, i dati saranno comunque attribuiti e collegati alla fonte perché questa dà valore al dato and in CC0).

Deborah De Angelis

La domanda 1 («È giusto che chi detiene i diritti di un'opera, che spesso non coincide con l'autore, imponga limiti alla sua fruizione? I limiti per i dati protetti devono comunque esistere?») pone una serie di chiarimenti che forse non abbiamo il tempo adesso di fare. Vorrei però incentrare la mia riflessione sul discorso della necessità di consapevolezza. Questo è un requisito che è emerso in diversi interventi aventi ad oggetto la catena dei diritti, al fine di individuare, da un punto di vista giuridico, chi ricopra la qualifica di titolare e quindi possa legittimamente autorizzare o meno l'utilizzo. Inoltre, insieme all'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) (<https://www.igsg.cnr.it/>), che dal 2018 è membro istituzionale del capitolo italiano di Creative Commons, abbiamo condotto diversi progetti di ricerca, sostenuti da Knowledge Right 21 (<https://www.knowledgerights21.org/>), progetto europeo che si occupa delle questioni legate all'accesso alla conoscenza, e che considera principale la posizione degli istituti di cultura e, in particolare delle biblioteche. La tematica del diritto di ripubblicazione in ambito scientifico è stata al centro di un progetto di ricerca chiamato RIGHT2PUB (<https://www.right2pub.eu/>). Il diritto alla pubblicazione secondaria delle pubblicazioni scientifiche realizzate grazie a fondi pubblici si fonda sull'idea che i risultati della ricerca, affinché producano realmente innovazione, debbano ritornare alla comunità che li ha finanziati. Nell'ambito del progetto abbiamo svolto numerose attività, tra cui la condivisione di un questionario con tutta la rete dei ricercatori del CNR. Quello che è emerso dall'analisi dei dati raccolti ha evidenziato una carenza significativa di conoscenza e consapevolezza da parte dei ricercatori stessi, che spesso agiscono per prassi consolidate, senza interrogarsi sulle possibilità di conservare i propri diritti. Diventa quindi fondamentale sviluppare politiche e strategie di conservazione dei diritti al momento della sottoscrizione dei contratti di edizione per la pubblicazione degli articoli scientifici.

Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare i risultati di questo progetto, culminati nella pubblicazione «**Conservazione dei diritti d'autore e diritto di ripubblicazione in ambito scientifico**» (<https://iris.cnr.it/retrieve/be0a9534-f323-463a-8fa6-948204d7a441/La%20strategia%20di%20conservazione%20dei%20diritti%20di%20c0Alition%20S.pdf>). Da questa esperienza è emersa chiaramente la necessità di investire in formazione per aumentare la consapevolezza dei ricercatori su questi temi. Esistono, inoltre, sistemi di tutela che coinvolgono anche le realtà editoriali: ad esempio, in Brasile il progetto SciELO (Scientific Electronic Library Online) (<https://it.wikipedia.org/wiki/SciELO>) è sostenuto da finanziamenti governativi che garantiscono l'open access, dimostrando l'esistenza di modelli di business sostenibili per l'accesso aperto orientati alla ricerca. In definitiva, la scelta di rendere disponibili i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici deve essere consapevole e, a mio avviso, dovrebbe costituire un vincolo etico e strategico. È proprio in questa direzione che RIGHT2PUB si muove con la sua attività di advocacy, supportando i ricercatori affinché possano utilizzare il Green open access e condividere i propri risultati su repository istituzionali ed educativi, contribuendo così concretamente al progresso scientifico e all'innovazione.

Andrea Brugnoli

Quando parliamo di open access, sembra che parliamo del bene in sé. Attenzione, perché c'è un modello open access di cui si è appropriato il mondo editoriale. Bisogna stare attenti, perché in questo momento l'università e gli enti di ricerca pagano la ricerca e le spese di pubblicazione, e poi le biblioteche, che possono permetterselo – gli enti locali magari non possono – pagano gli abbonamenti. Si sono inventati anche un quarto modo, coi contratti trasformativi, cioè: aumentiamo i prezzi degli abbonamenti del 20-30%, cioè in maniera significativa, e diamo la possibilità di pubblicare alcuni articoli in open access su riviste che diventano ibride. Qual è il problema? Ci sono problemi di convenienza di carriera, perché si sono creati dei meccanismi per cui bisogna pubblicare *a tutti i costi*, soprattutto nell'ambito delle scienze dure e in determinati settori, ma questo è passato anche nell'ambito umanistico, anche se in maniera più sfumata.

Necessità di consapevolezza nella gestione dei diritti di ricerca, criticando la scarsa informazione tra ricercatori. Progetti europei come RIGHT2PUB e SciELO promuovono la ripubblicazione aperta di studi finanziati con fondi pubblici, sostenendo l'uso dell'open access per favorire l'innovazione.

Commercializzazione dell'open access: problema dei contratti trasformativi che aumentano i costi senza garantire un reale accesso libero. Scarsa conoscenza sui diritti d'autore nel mondo accademico: viene proposto il modello delle University Press come alternativa sostenibile.

Però questo era un potere di controllo dell'università e del Ministero, che va esercitato diversamente. Penso che il Ministero possa tranquillamente riprendere in mano la cosa per tagliare questo modello. Come è stato sottolineato, questi modelli editoriali, accademici, universitari seguono quello che al di fuori del mondo accademico verrebbe definito *self publishing*, come l'autore di poesie che pensa di essere così bravo che si fa il suo libretto: tutte le case editrici hanno delle collane a pagamento, anche dedicate al mondo accademico, dove pubblicare un libro costa una certa cifra. Per carità, hanno un comitato scientifico, sicuramente non pubblicano sciocchezze, ma pubblicano perché vengono pagate. Altro aspetto emerso è quello dell'assoluta ignoranza da parte del mondo accademico di quelli che sono i diritti d'autore: per cui la domanda «chi detiene un diritto d'autore ha tutto il diritto di decidere come lo esercita?», è sacrosanta. Altro caso è quello delle ricerche finanziate dal pubblico. Ma ripeto, prima di tutto a me è capitato di vedere gran parte del mondo accademico assolutamente ignorante di quello che sottoscrive. Per un articolo di rivista di per sé la legge dice che il giorno dopo tu puoi ripubblicare l'articolo, *salvo patto contrario* che viene inserito nel contratto, guarda caso, e così via. Insomma, servirebbe un minimo di formazione, già a partire dagli studenti universitari, e bisognerebbe cominciare a farla seriamente. Allora qual è la soluzione? È quello che si sta facendo a Firenze, Bologna, a Venezia, e altrove: sono cioè le University Press. Non è un modello che non costa, è un modello che può permettere di fare davvero open access al di fuori di certe logiche, che non sono poi commerciali – tenendo presente che c'è anche un diritto al commercio, che è sacrosanto. Però è un'appropriazione in questo caso della ricerca. Allargherei il discorso anche all'istituzione di piattaforme sviluppate all'interno delle università: forse le università potrebbero – visto che si parla tanto di public engagement – essere a disposizione anche del territorio: di una biblioteca civica che vuole pubblicare un bollettino di studi nel suo ambito, del museo locale, dell'associazione culturale seria che sta pubblicando e magari non può disporre di strutture alle spalle. L'università potrebbe mettere a disposizione queste strutture. Questo secondo me sarebbe un elemento molto forte per promuovere un open access. Domanda 3, la riflessione sul plagio («L'adozione crescente dell'open access pone anche una serie di rischi o problemi: (1) l'uso da parte di altri autori, che rende necessaria una riflessione sul plagio e sul fair use; (2) gli attacchi informatici. Come conciliare la massima condivisione delle conoscenze con: (a) la tutela del diritto d'autore e dei dati sensibili? (b) la sicurezza?»): l'open access permette di riconoscere il plagio. È semplicemente più facile riconoscerlo se una cosa è in open access che non pubblicata chissà dove. Il diritto d'autore non è in contrasto con l'open access, ma è solo una forma di gestione.

Nella domanda 5 («Alcune sentenze recenti, al centro di dibattiti e pubblicazioni, come l'uso delle immagini del David di Michelangelo e dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da parte di aziende, sembrano promuovere il controllo esclusivo delle immagini dei beni culturali da parte dello Stato. Come si concilia una concezione proprietaria di questo tipo (per la quale si è parlato di forme di pseudo-copyright) con concetti come il pubblico dominio? Questa concezione è compatibile con una visione del patrimonio culturale inclusiva e democratica?») si parla di immagine dello Stato: ripeto non solo dello Stato, ma anche di enti pubblici locali. Teniamo sempre distinti questi piani, perché comportano attività diverse. Semmai, qui bisogna cominciare a ragionare in termini di Codice dei beni culturali, forse, delle immagini dei beni culturali, degli enti ecclesiastici e dei privati che ricevono finanziamenti o sgravi fiscali dallo Stato per restauri. Come è previsto un accesso per un certo lasso di tempo al bene culturale da parte del pubblico in caso di contributo al restauro, così anche l'immagine di quel bene culturale dovrebbe essere a quel punto libera. Per cui sarebbe opportuno inserire una norma di questo tipo: se come privato o ente richiedi contributi, l'immagine di quel bene culturale deve essere liberalizzata.

Mirco Modolo

Penso che bisogna guardare al futuro con meno timore e con un po' più di fiducia e ottimismo. Le immagini di beni culturali dovrebbero poter circolare liberamente semplicemente perché costituiscono una materia prima essenziale per garantire il benessere della società, oltre che il mezzo migliore per rendere ovunque conoscibile il nostro patrimonio culturale. Vale, in altri termini, ciò che da tempo si afferma a proposito del concetto di 'pubblico dominio' nell'ambito del diritto d'autore. Pubblico dominio che, però, nel campo del patrimonio culturale viene di fatto 'azzerato' dal Codice dei beni culturali e, ancor di più, dalla sua rigida interpretazione. Come le lettere dell'alfabeto acquisiscono significato e valore nel momento stesso in cui sono combinate tra loro, così le immagini acquistano un senso soprattutto quando concorrono a costruire un nuovo prodotto. Immaginiamo allora le immagini come 'mattoni' con i quali poter costruire i nuovi edifici di conoscenza o i nuovi strumenti di crescita economica. L'allarme per una possibile 'mercificazione' o 'svendita' del patrimonio ai monopolisti del web appare largamente ingiustificato, laddove 'mercificare' è sinonimo di usi esclusivi e rivali che non si conciliano in realtà con un patrimonio digitalizzato aperto al libero riuso; in questo caso nessuno avrà più interesse a rivendere le immagini, perché tutti potranno avvantaggiarsene allo stesso modo. Anzi, il libero riuso potrebbe non trovare il favore delle aziende leader nel campo del licensing che già operano nel campo della vendita diretta di immagini di beni culturali in base a precisi accordi con il Ministero della Cultura.

Suggerimento di regolamentazione dell'uso delle immagini dei beni culturali, garantendo l'accesso libero quando i finanziamenti sono pubblici.

Si critica il paradigma proprietario e si auspica una riforma delle regole di riproduzione, con istituti che favoriscano la massima accessibilità. Differenze normative tra Italia e Regno Unito sull'uso delle immagini dei beni culturali.

Penso che dovremmo ripensare radicalmente la disciplina delle riproduzioni in base ad una nuova visione di carattere politico-culturale. A mio giudizio occorre superare la concezione per cui un istituto esaurisce la sua funzione nel conservare un bene per renderlo fruibile, a favore di una visione 'proattiva' degli istituti, che mettono a disposizione dati e immagini del patrimonio affinché la società possa trarne il massimo del vantaggio. Questa, secondo me, dovrebbe essere la vera 'mission' degli istituti. Si rivolge spesso l'attenzione sul danno erariale causato dalla mancata corresponsione dei canoni, e mai su un danno ancor maggiore, che è quello arrecato alla società in termini di occasioni perse o di rinunce causate da canoni eccessivi o da una burocrazia elefantica legata alle pratiche delle concessioni che finisce per danneggiare lo Stato oltre che gli utenti. In altri termini, nel perseguire il cosiddetto danno erariale si finisce per perdere di vista il danno culturale, sociale, economico che deve invece sopportare la collettività. Il timore del cambiamento rischia di mortificare ogni forma di innovazione. Tornando al discorso che si faceva prima, e cioè dell'immagine di un bene pubblicata su una maglietta, io non vedo alcun problema: se infatti quell'immagine è una riproduzione fedele di un bene culturale pubblico in pubblico dominio, su quel dato non sarà possibile imporre alcuna privativa. Potrà semmai essere protetta la maglietta nel suo insieme qualora quest'ultima venisse riconosciuta come il prodotto di un'opera dell'ingegno, ma l'immagine in sé del bene, come singolo dato, non ha tutela autoriale (lo ribadisce peraltro l'art. 14 della Direttiva UE 790/2019) e anzi dovrebbe a mio avviso rimanere libera per qualsiasi forma di riuso, anche sotto il profilo del Codice dei beni culturali.

Marco Minoja

Avrei voluto dire, come Bartolini, che sono d'accordo con tutti, ma non sono esattamente d'accordo con tutti, però è meglio così, perché almeno buttiamo un po' di sassi nello stagno e non forniamo, come dire, una visione irenica ed edenica di tutto questo ambiente. Dire che 'siamo a favore di una visione del patrimonio culturale più democratica e inclusiva, orizzontale' – cito la delibera della Corte dei Conti riportata nei materiali istruttori – ci trova tutti d'accordo. Siamo d'accordo invece nel dire che questa cosa è contro un precedente paradigma proprietario? No, io non sono d'accordo. Due cose: il paradigma che informava la normativa di tutela non è un paradigma proprietario, è un paradigma patrimoniale, che parte da un presupposto molto banale. E qui dovrò scambiare qualche parere col collega Brugnoli: la tutela rispetto al patrimonio pubblico riguarda tutto il patrimonio pubblico, non quello dello Stato o quello della provincia autonoma di Bolzano. Riguarda tutto il patrimonio e gli enti centrali, periferici, territoriali, pubblici, anche i soggetti riconosciuti come para-pubblici, tipo enti e così via. Quindi in realtà il dato costitutivo di quella normativa è un principio di riconoscimento del valore pubblico, e quindi del diritto di tutti ad avere una valorizzazione dall'essere soggetto proprietario ad una proprietà indivisa, cioè quelli che oggi noi chiamiamo i beni comuni. E guarda caso – ed è bello questo link che si crea tra le due frasi – cosa ha messo in discussione questa cosa? Un cambio sostanziale di paradigma, che in qualche modo non identifica più il soggetto istituzionale come l'unico in grado di tutelare i diritti di questa collettività. La Convenzione di Faro fa questo: dà una voce diversa a quelli che sono i soggetti identitari pubblici, le collettività, le comunità, le identità condivise, senza per questo smentire il lavoro che prima facevano 'oscuri funzionari'. Semplicemente, la Convenzione mette in essere un riconoscimento diverso dei principi di comunità e di diritto. In qualche modo su questo vorrei provare a riconoscere un principio di accompagnamento dei processi di trasformazione, perché stiamo parlando di processi di trasformazione che a monte non stanno dentro il tema della tutela del diritto di immagine, stanno nel riconoscimento di chi è il soggetto che ha quel diritto. L'immagine di David che viene diffusa appartiene a Brugnoli come a me, come a Francesco, come al pescatore di Mazara del Vallo e anche al pastore della Majella. Ora il pastore della Majella quanto è tutelato da un uso proprietario di quell'immagine? Il pescatore di Mazara del Vallo che riconoscimento di valorizzazione ha da un uso che fa un soggetto che ne fa uno scopo di lucro? Questo è un po' il tema che stava alla base del dire, come ha fatto Bartolini, 'ni', guardate che qualcosa dobbiamo in qualche modo mettere sotto attenzione. Faccio l'ultimissima dichiarazione: sono l'unico che si pone il problema che open voglia dire veramente democratico? Cioè, se ho accesso al mio computer, dove peraltro spunto delle immagini di un museo senza chiedere niente a nessuno, sono sicuro che questo equipari il mio diritto a quello del pescatore di Mazara del Vallo? Il pescatore di Mazara del Vallo ha questa macchina? Ha l'accesso alla mia rete? Ha l'accesso alla mia disponibilità per accedere alle reti? Cioè il tema della democratizzazione dell'utilizzo del patrimonio, ce lo stiamo ponendo per noi o per tutti?

Il paradigma che informava la normativa di tutela non è un paradigma proprietario (legittimo), è un paradigma patrimoniale (meno legittimo). Si solleva il dubbio su quanto l'accesso open garantisca una reale democratizzazione per tutti nell'uso dei dati del patrimonio, e non solo per chi ha gli strumenti per usufruirne.



Laura Moro, Iolanda Pensa e Deborah De Angelis

Gabriele Gattiglia

Quest'ultimo intervento a me è piaciuto molto, soprattutto le riflessioni sul digital divide mi sembrano centrali. Preferisco, però soffermarmi su alcuni elementi basilari. Ahimè, da genovese, devo dire che purtroppo fare open access non è a costo zero. Come tutte le cose, disseminare open data, e pubblicare open access ha dei costi, ma è ormai alla portata di tutti e tutte. Vi riporto alcuni esempi. Come Laboratorio MAPPA dell'Università di Pisa, abbiamo creato una rivista scientifica, Archeologica Data (<https://www.mappalab.eu/archeologica-data-2/>), che obbliga a pubblicare qualunque contributo con allegato il dataset di riferimento. Senza la pubblicazione dei dati non è possibile pubblicare il proprio contributo archeologico. La pubblicazione è gratuita, secondo i principi del Diamond open access. La rivista è finanziata con i fondi del nostro laboratorio. Consideriamo questo nostro impegno una missione culturale, non economica. Proponiamo un modello diverso da quello convenzionale dell'editoria scientifica. Esistono, poi, delle riviste che pubblicano data paper: una è il *Journal of Open Archaeological Data* (<https://openarchaeologydata.metajnl.com/>), dove si possono pubblicare dataset correlati da un breve paper descrittivo. Ci sono poi delle piattaforme, come, ad esempio, Open Research Europe (<https://open-research-europe.ec.europa.eu/>), che permettono di pubblicare dati e paper in open access. Sarebbe, però, fondamentale che queste possibilità fossero sostenute a livello nazionale e internazionale, ad esempio, valutando anche i dataset nell'ambito della VQR. Creare un buon dataset, infatti, rappresenta un lavoro lungo e impegnativo, che deve essere riconosciuto. Oppure favorendo l'utilizzo a livello universitario – l'Università di Pisa lo aveva previsto, ma poi ha sospeso l'iniziativa – di piattaforme OJS per pubblicare in formato aperto. Per la pubblicazione dei dati, dobbiamo, però partire dagli aspetti legati al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale del dato. Quando nel 2012, come Laboratorio MAPPA, decidemmo di lanciare il primo repository open data archeologico italiano, facemmo redigere un parere legale all'avvocato Marco Ciurcina per capire come poterci muovere in questo ambito. Il parere, finora mai smentito, sancisce che i dati prodotti da una ricerca archeologica sono di proprietà – noi la chiamammo maternità intellettuale (*mater semper certa est*) – di chi ha fatto lo scavo, che ha il diritto di decidere come e quando pubblicare i dati. Non sempre è facile pubblicare i dati archeologici, perché esistono ancora forme di controllo, però questo è stato il chiavevite che ci ha permesso di dare il via al repository open data. Un'altra questione, sempre connessa al diritto d'autore e alla proprietà intellettuale, è legata ai contratti. Quando un o una professionista archeologa firma un contratto con una ditta che ha in appalto opere pubbliche, in genere cede la proprietà dei dati e di tutto quello che produce alla ditta stessa (non il diritto d'autore che è inalienabile). L'archeologo o l'archeologa aliena, quindi, il suo diritto a pubblicare articoli o dati senza il parere della ditta con cui ha firmato il contratto. Per questo, nei contratti stipulati dall'Università di Pisa, abbiamo stralciato questa clausola restituendo la proprietà dei dati a chi li produce.

Si sottolineano i punti dei costi dell'open access, dell'importanza della pubblicazione dei dataset nella ricerca archeologica e della necessità di scorporare i diritti d'autore per favorire l'accesso libero ai dati. Si propone una visione più aperta e non proprietaria, superando gli ostacoli normativi e istituzionali. Si ritiene necessaria un'equa valutazione dei prodotti digitali open access in ambito accademico e non solo.



Riassumendo, fare open data nell'ambito dei beni culturali è possibile, anche perché, come si diceva all'inizio, si tratta soprattutto di un'innovazione di processo. Aprire i dati va programmato pensando consapevolmente a tutto il loro processo dall'inizio alla fine. I dati, infine, non sono il nuovo petrolio (come più volte sono stati considerati con una orribile metafora estrattivistica), ma un bene comune non rivale per il quale bisogna tornare a una visione aperta e non proprietaria.

Cultura materiale e produzione di valore dei luoghi. Se il Patrimonio è di tutti, tutti i dati del patrimonio sono per tutti? Quanto è possibile essere 'aperti' verso le comunità? Quanto gli strumenti digitali possono contribuire a creare relazioni sociali e conoscenza?

Antonio Bartolini

L'argomento è poco studiato in letteratura, pur essendo il più interessante. Il problema della circolazione può essere enorme: c'è una pronuncia della Cassazione che riguarda il diritto delle immagini di beni di proprietà privata, che ha poi dato la stura alle sentenze sul David e sull'Uomo Vitruviano [sentenza della Cassazione, 11 agosto 2009, n. 18218, p. 471 ss. che ha riconosciuto a un privato il «diritto all'immagine sul bene»: «la tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso»]. Questa giurisprudenza è stata molto criticata (artt. 6, 7 e 10 del Codice Civile). Le immagini dei beni culturali di appartenenza privata ricadono sotto questa giurisprudenza. L'interrogativo è enorme (artt. 9 e 41 della Costituzione). Se i beni sono di fruizione collettiva (il bene è culturale quando viene vincolato per il suo interesse, diventando bene di fruizione pubblica), se il bene è pubblico, come si spiega che la circolazione dell'immagine non lo sia? Si tratta di un punto da studiare e sollevare con forza, e serve una norma di legge per superare l'impasse. Le ragioni di questa situazione dipendono dalla storia del Codice dei beni culturali, scritto in anni lontani e incentrato su una concezione materialistica: il Codice cioè ha al centro «la cosa»; vede il bene solo come *res* tangibile e di conseguenza le misure si preoccupano solo della sua materialità. Un saggio fondamentale è quello di Massimo Severo Giannini del 1976 che chiarisce invece che il fattore importante non è quello materiale ma il suo valore ideale, cioè l'immateriale, il valore intangibile. Che il Codice sia inadeguato rispetto alla contemporaneità si vede dal fatto, ad esempio, che si occupa prevalentemente del calco, non ha in mente il dato. Anche nell'ambito della fruizione collettiva il bene è pensato solo in relazione alla sua materialità. In base agli artt. 9 e 41 della Costituzione quindi va pensata una norma diversa.

Necessità di una nuova normativa che riconosca il valore immateriale del bene e ne garantisca la fruizione collettiva, secondo gli artt. 9 e 41 della Costituzione.

Gabriele Gattiglia

In questa sezione ci sono, a mio parere, tanti temi da sollevare. Nel documento istruttorio non tutto è convincente. In particolare, non trovo efficace la parte delle «possibili soluzioni» dove si parla di «Elaborare nuove articolazioni delle categorie di beni archeologici e culturali differenziate e legate all'espressione di valori nazionali (storia) o locali (memoria) e alle caratteristiche materiali più specifiche (siti, oggetti, frammenti, ecc.)». Questa distinzione che oppone valori nazionali e locali, storia e memoria è criticabile. Probabilmente per esigenze di riassunto, si perdono molte sfumature, ma (insegna Le Goff) la storia è una tipologia di memoria, quindi la separazione non mi pare ottimale. In questi casi, è necessario fare attenzione a certi aspetti legati a concezioni che possono diventare identitarie e xenofobe. Nella stesura del documento finale, bisognerà articolare meglio questo punto. Si veda, ad esempio, la riflessione di Yannis Hamilakis (*Archaeology and the Senses: Human Experience, Memory, and Affect*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014) sulla sinestesia sensoriale e sul modo in cui è collegata alla memoria che parte dagli oggetti: c'è un collegamento tra il bene materiale e le sensazioni immateriali.

Quando abbiamo a che fare con le comunità tutto questo diventa sostanza, perché gli oggetti e i dati che li rappresentano sono memoria viva. Inoltre, le memorie spesso non sono locali, ma nazionali o transnazionali. Questa differenziazione è quindi pericolosa: bisognerà specificare con attenzione cosa si intende con questa espressione. A questo riguardo, converrebbe in futuro ragionare anche con antropologi della memoria (come, ad esempio, Caterina Di Pasquale). C'è, inoltre, il tema del coinvolgimento delle collettività: come ha detto Giuliano Volpe, bisogna partire dal basso e pensare a un'attività di co-creazione di queste politiche con le comunità locali, che devono intervenire all'origine. Ma nel fare questo, bisogna anche evitare atteggiamenti di «colonizzazione interna», che creino un senso di subalternità.

Anche se non è facile da mettere in pratica, serve un livello paritario quando indaghiamo e interlochiamo con le comunità, soprattutto lavorando su temi complessi come quelli dei dati. Questo aspetto deve essere maggiormente sottolineato nel documento finale. Senza voler essere woke, non dimentichiamo anche l'attenzione all'inclusività di genere. Perché, ad esempio il documento istruttorio ha preferito usare il maschile sovraesteso al posto di «Liberi tutte»?

Marina Buzzoni

Una precisazione: «Liberi tutti» è al maschile perché riferito primariamente ai dati.

Cristina Fenu

Il tema della memoria è un tema molto caro per chi vive a Trieste, dove c'è una memoria divisa, che si riflette anche nella vita culturale della città. Nel caso del Museo della Letteratura si è lavorato con tutte le comunità culturali del territorio, come quella slovena. Gran parte di ciò che passa per la memoria locale della città ha a tutti gli effetti valore nazionale.

Elena Calandra

Riparto dalla seconda possibile soluzione del documento istruttorio, che condivido («Consentire forme di accessibilità ai dati, soprattutto a livello locale, quando non sono presenti implicazioni di carattere economico, e accompagnare le comunità nella formulazione di pareri condivisi sui valori»), mentre la prima, che tenta una categorizzazione, mi appare meno efficace. Un esempio: il Geoportale Nazionale per l'Archeologia finora è stato uno strumento per archeologi, che inseriscono/consultano i dati. Un passo ulteriore è **raggiungere i cittadini**: il tentativo è stato fatto, ma con iniziative singole, e non è possibile ovviamente raggiungere tutta l'Italia. L'obiettivo dovrebbe essere di far sì che i cittadini, in un gesto virtualmente contestuale, possano **godere dei beni sia fisicamente che virtualmente**; promuovere una **maggiore informazione, e farlo soprattutto in tempo reale**. Analogamente, per i luoghi della cultura pubblici e privati: il portale è frequentato dagli archeologi per ragioni di lavoro ma non quanto si vorrebbe dai cittadini, per spirito di conoscenza, non ancora. Sicuramente bisogna mettere i cittadini in condizione di consultare i dati relativi al patrimonio con molta più facilità. **Spesso manca l'informazione dell'informazione**. Osservo poi che i tre punti proposti nel documento istruttorio sono stimolanti, ma la sequenza non è forse corretta: la gerarchia potrebbe essere partire dall'accessibilità ai dati (e giustamente si parla di livello locale e nazionale, perché è più facile consultare l'altrove che ciò che è vicino), con i distinguo evocati ieri da Minoja, e tenendo presente che c'è ancora chi non ha i mezzi. Bisogna anche evitare di categorizzare troppo, perché il cittadino percepisce il patrimonio senza ad esempio tutti i nostri distinguo cronologici. Propongo quindi di invertire l'ordine delle soluzioni.

Inadeguatezza della distinzione tra valori nazionali e locali, storia e memoria.

L'importanza di mantenere un approccio più inclusivo e partecipativo nei riguardi delle comunità locali comporta anche la necessità di una riflessione su linguaggio, memoria e co-creazione delle politiche culturali.

Importanza del tema della memoria.

Si condivide l'idea di facilitare l'accesso locale ai dati e di coinvolgere le comunità, mentre la categorizzazione proposta nel documento istruttorio appare in parte inefficace. È necessario rendere i dati più accessibili e comprensibili ai cittadini, migliorare la comunicazione e riorganizzare le priorità: prima l'accessibilità, poi il resto.

Francesco Sirano

La domanda 6 («Esiste una differenziazione possibile tra beni culturali con una funzione 'storica nazionale' e beni culturali con funzione di 'memoria' a scala locale?») lascia in effetti delle perplessità. **Non esiste una ricetta unica, soprattutto se si vuole democratizzare il processo;** l'accessibilità ai dati funziona in un contesto più ampio, che è quello del **coinvolgimento delle collettività**, che devono innanzitutto prendere consapevolezza. Da lì tutto può prendere una direzione, e tra le tante c'è anche la possibilità di fare un passo indietro: per mantenere la complessità del ragionamento ci dobbiamo attrezzare con il **linguaggio giusto**, introducendo i termini di **attributi** e di **valori** che sono quelli dell'UNESCO. Non c'è una soluzione per tutti, ma ci sono singole soluzioni, che si possono costruire con le comunità. Attenzione anche ai tempi: il nostro orizzonte non dev'essere il 2024, dobbiamo **darci una prospettiva di lungo periodo**. Esempio della fondazione Packard (<https://packhum.org/>) e di Ercolano. Si tratta di cercare di creare dialoghi e ponti con le comunità, sapendo che ci saranno sorprese. I valori e gli attributi che si vanno a innestare non sono prevedibili, perché la comunità può leggere la stessa scena fisica in modo molto diverso dai tecnici. La sua risposta sull'**accessibilità è che deve essere totale**. Si può superare il digital divide? Sì, ricordiamo cos'ha fatto in Africa Musk. Il digital divide è un fatto culturale, non economico: per esempio i primi tv a colori e videoregistratori a Napoli erano posseduti dalle fasce economicamente più povere, non dalle fasce sociali medie. Se vogliamo fare una gerarchia, una volta deciso che le persone possono accedere a tutto, si può dare loro la scelta di avere informazioni selezionate per andare incontro a pubblici distinti (i ragazzini che non possono godere/accedere alla complessità del dato che offriamo avranno la possibilità di limitarsi a un livello più semplice). Es. dell'Ercolano digitale, che tiene insieme la complessità e livelli più semplificati (<https://ercolano.cultura.gov.it/ercolano-digitale-on-line-la-nuova-piattaforma-del-parco-archeologico-di-ercolano/>).

Marina Buzzoni

Una precisazione, da fruitrice dei beni culturali. Qualsiasi cosa intendiamo per comunità, il concetto non andrebbe eccessivamente idealizzato in quanto le comunità sono molte, spesso divise al loro interno e soggette a mutamento. Un esempio eloquente è quello della polemica sulla Fontana delle rose di Reggio Emilia, ora totalmente sopita: **le comunità cambiano nel tempo, non sono monoliti**.

Andrea Brugnoli

In quanto medievista di formazione, so che il **concetto di comunità** costituisce un nodo irrisolto. Se l'obiettivo è fare modifiche normative, bisogna però stare attenti che questo non ci impedisca di lavorare *oggi* sulla normativa esistente, che consente già molto. Se vogliamo parlare di beni culturali di privati e di enti ecclesiastici (tema ancora più grande), prima di ragionare su nuove norme, pensiamo ad es. a **norme contrattuali**. Pensiamo cioè a cosa si può comunque fare già oggi, perché la normativa ha tempi lunghi. Nello specifico della domanda: la parte su comunità, storia, memoria lascia perplessi. Riguardo all'idea di 'policlinici' avanzata nell'intervento di Giuliano Volpe in apertura ai Tavoli possiamo dire di sì, ma non dimentichiamo che i policlinici formano medici. Se trasferiamo l'esempio nell'ambito dei beni culturali, perché le comunità locali devono essere fruitori, e non organi che a loro volta possono fare ricerca (e che quindi hanno bisogno di avere tutti i dati liberamente disponibili)? Una comunità locale può produrre ricerca, soprattutto sul suo ambito territoriale. Da medievista non riesco a concepire una storia che non sia legata a un territorio specifico, in cui ogni campo di studio è legato ad ambiti circoscritti. Le comunità locali possono essere promotrici di ricerca, insieme certo agli enti di ricerca. **Bisogna evitare di cadere in forme di paternalismo** nei confronti dei beni culturali, per cui la ricerca la facciamo 'noi' e alle comunità restano altre cose, come il turismo ecc. **I dati devono essere tutti accessibili**, nessuno può decidere chi e cosa può accedere. L'esempio archivistico è illuminante: le linee guida deontologiche degli archivisti e degli studiosi del patrimonio culturale **raccomandano fortemente di non pubblicare studi basati su documenti d'archivio non ancora resi pubblicamente accessibili**, soprattutto per motivi di **trasparenza, correttezza scientifica, tutela della riservatezza e rispetto per i titolari dei fondi**. Quindi: apertura totale senza le distinzioni inserite nel documento istruttorio. Il **digital divide** non può essere usato come un alibi: quando lavoravo per la liberalizzazione delle foto dei beni culturali, una delle prime obiezioni era stata quella dell'assenza di democrazia!

Critica della distinzione tra storia nazionale e memoria locale, proponendo soluzioni costruite con le comunità e accessibilità totale ai dati. Servono una visione di lungo periodo, l'attenzione al linguaggio e alla complessità. Il digital divide si può superare.

Non idealizzare il concetto di comunità: le comunità possono essere divise e variare nel tempo.

Le comunità locali devono poter fare ricerca, non solo fruirne. La normativa attuale consente già molto: bisogna agire ora, senza attendere riforme. No a paternalismo sui beni culturali. I dati devono essere accessibili a tutti, senza distinzioni. Il digital divide non può giustificare chiusure.



Anna Maria Marras, moderatrice del Tavolo

Marco Minoja

Il tema riporta l'attenzione su un altro argomento sviluppato nella prima giornata senza una condivisione finale: quello del patrimonio come bene comune. Qui si parte dal presupposto che il patrimonio è uno dei beni comuni. Servirebbe anche un chiarimento sul concetto di depatrimonializzazione. È interessante l'assunto: il bene comune è qualcosa che genera valore condiviso. È l'approdo della nostra riflessione: mettere al centro l'aspetto degli interessi sociali, l'assunto sollevato dalla domanda 2. Qualche spunto. Interlocuzione tra istituzione e comunità: il nostro documento ha elementi di ambiguità e retaggi che ci aiutano a scorgere alcune strutture in queste dinamiche. Per esempio ci chiediamo se l'apertura dei dati ha una funzione inclusiva. Analizziamo il lessico del documento istruttorio. E se invece ragionassimo sul concetto di **soglia**? Luogo dove ci si incontra, e quindi spazio in cui si riconosce la valenza di chi si sta incontrando. A questo punto il ruolo di istituzioni e comunità passa dal conflitto al reciproco riconoscimento. Altro tema è quello della costruzione di valore, che deve partire per forza da un riconoscimento di una cultura materiale: il sasso trovato nel campo finché non è riconosciuto da uno specialista come parte di una statua è un sasso, non crea valore, né identità, né riconoscimento. Dobbiamo sforzarci, per andare oltre il paradigma proprietario, di analizzare come costruire le soglie, i luoghi di incontro, le capacità reciproche di riconoscimento tra soggetto istituzionale e comunità. Bisogna farlo per uscire dal conflitto. Il tema del digitale entra prepotentemente in questa dinamica, perché crea domande, crea necessità di regolamentazione, una regolamentazione che aiuta il riconoscimento reciproco. Da non esperto di digital, la richiesta agli esperti di digital è di non creare dimensioni di vantaggio rispetto a una dimensione precedente a cui vogliamo opporci.

Il patrimonio culturale va inteso come bene comune, generatore di valore condiviso. Serve superare l'idea proprietaria e costruire 'soglie' d'incontro tra istituzioni e comunità, fondate sul reciproco riconoscimento e non sul conflitto. Dal patrimonio come possesso al patrimonio come spazio relazionale.



Marco Minoja e Gabriele Gattiglia

Gabriele Gattiglia

Dovremmo pensare a depatrimonializzare entrando in una logica di Cultural Commons. Ad esempio, parlando di inclusione, intendevo focalizzarmi su un rapporto paritario, in cui si superano forme di subalternità e si discute alla pari. Tornando però ai dati, è necessario porre la questione del loro **riuso**. Finora si è parlato di mettere a disposizione i dati, che spesso non sono facilmente intelligibili (lo ha osservato Elena Calandra). Al contrario, si tratta di elementi complessi anche per gli addetti ai lavori. Inoltre, esiste il digital divide, ma anche il knowledge divide. Il problema da porci, quindi, non è quello dell'accessibilità, ma della **comprensibilità del dato e del suo riuso**. In realtà, i dati che mettiamo in rete non sono scaricati tanto spesso. Come arrivano quindi alla comunità locale? Serve uno **sforzo da parte di chi mette in rete i dati, per renderli più fruibili e comprensibili a diversi livelli**, fornendo **informazioni con differenti gradi di granularità**. Dobbiamo fare degli sforzi per rendere il dato comprensibile (creare ontologie, Linked Open Data, knowledge graphs, arricchire i metadati ecc.) per arrivare a diversi livelli di fruizione. Questo è un elemento centrale nella produzione di valore culturale: se li consideriamo beni comuni, i dati devono ritornare alla comunità, in modo che questa possa riutilizzarli. Tutto questo è strettamente connesso alla questione delle infrastrutture (tema 3).

Marina Buzzoni

Puntualizzazione su cosa si intende per **inclusione** nel documento istruttorio: come rendere accessibili i dati anche a categorie che in genere non ne fruiscono, come gli utenti con disabilità. L'accessibilità al dato (la A di FAIR) di per sé non garantisce che il dato diventi effettivamente fruito, e che lo sia da utenti con disabilità.

Si propone di superare la logica patrimoniale verso quella dei Cultural Commons, puntando su inclusione paritaria e riuso dei dati. Il problema non è solo l'accessibilità, ma la comprensibilità dei dati.

Inclusione non è solo accesso ai dati, ma garanzia di fruizione per persone con disabilità.



Elena Calandra e Cristina Fenu

Laura Moro

Il tema 4 nella restituzione di questo dibattito, potrebbe forse diventare il primo per importanza, perché non è autoreferenziale. Questa riflessione dovrebbe costituire il punto di partenza per un approccio più aperto e inclusivo. L'articolazione delle domande proposta sembra più interessante delle conclusioni precostituite, perché crea un percorso logico che si conclude naturalmente con il problema della governance. Per prima cosa occorre riflettere sugli **interessi sociali** che il digitale può contribuire ad allargare. Il fatto che questi interessi siano plurimi non significa che debbano essere necessariamente contrapposti. **È fondamentale evitare in tutti i modi di ragionare per contrapposizione.** Data l'evoluzione continua del contesto sociale e tecnologico, dobbiamo dotarci di strumenti dinamici. Le norme sono per natura poco flessibili, quindi non necessariamente dobbiamo aspettarci da loro tutte le risposte; il digitale, al contrario, è molto dinamico e richiede di essere sempre più pronti a seguire le evoluzioni sociali, anche quando queste sono ondivaghe. Riguardo alla domanda 3 sulla potenziale accessibilità e fruibilità dei dati digitali per tutti, mi sembrerebbe necessario non dare per scontato che sia l'istituzione pubblica che deve farsi carico di rendere comprensibili i dati a tutti i livelli. Premesso che ciascuno deve svolgere il proprio mestiere, esistono istituzioni culturali che possono fungere da mediatori nel creare strumenti per decodificare i dati, anche se le decodifiche possibili sono tantissime e per pubblici diversissimi. Bisogna dunque interrogarsi su chi sono i 'cittadini tutti' a cui va garantita la fruibilità. È lo studente delle elementari? Il pescatore di Mazara del Vallo? L'istituzione non può coprire tutta questa varietà di soggetti: devono poter crescere soggetti diversi che rispondono a interessi sociali diversificati. Ed è qui che si aprono gli **spazi del mercato e della valorizzazione economica** (dove le immagini sono solo una piccola parte), **della creatività delle aziende e delle comunità nell'elaborare i dati, e dei mediatori culturali.** Questi mediatori possono essere istituzionali, di mercato, oppure le comunità che si automediano.

Il digitale abilita interessi sociali plurimi, che non devono essere visti in contrapposizione. Servono strumenti dinamici, più che norme statiche, per seguire l'evoluzione sociale. Dell'accessibilità dei dati non può occuparsi solo l'istituzione: servono mediatori culturali, applicazioni e strumenti adattati a diversi pubblici. Questo apre spazi per il mercato, la creatività e la valorizzazione economica. Il vero nodo è la tutela dei diritti delle persone nel digitale. Non sono i beni da gerarchizzare, ma i contenuti. Serve un'innovazione di processo e una nuova governance per regolamentare questo ambito.

Il digitale può fornire risposte a tutte e tre le istanze con strumenti specifici: qui si può essere competitivi a livello di Paese, tenendo presente che non spetta all'istituzione fare tutto. La domanda 4 è fondamentale: «Chi sono i 'tutti' a cui vogliamo rendere 'aperti' i dati?». Dobbiamo continuare a riflettere sul 'chi': spesso il dibattito rimane autoreferenziale, coinvolgendo un gruppo relativamente ampio di persone ma senza guardare veramente fuori dal proprio ambito professionale. Dobbiamo invece farlo, dobbiamo guardare oltre i confini del nostro settore. La domanda 5: «Il diritto all'accessibilità e alla fruizione può comportare anche l'uso economico dei beni?» ha bisogno a mio avviso di una riformulazione che guardi avanti rispetto al quadro già noto delle critiche al Ministero della Cultura per gli artt. 107 e 108 del Codice. Nell'ambiente digitale la tutela a cui guardare è innanzitutto quella delle persone, del loro diritto di essere 'padrone' di ciò che producono e di come agiscono. Negli ecosistemi digitali invece quasi nulla è trasparente, e le persone sono deboli rispetto alla possibilità di far valere i propri diritti. Quando parliamo di «paradigmi proprietari», la questione vera è proprio questa. Riguardo alla domanda 6, se esista una possibile differenziazione tra la funzione «storica nazionale» e quella di «memoria a scala locale dei beni culturali», mi sembrerebbe che siano i **contenuti a dover essere differenziati e categorizzati, a poter essere gerarchizzati, non i beni** in quanto tali. Questa distinzione è fondamentale per costruire un approccio più flessibile e adatto alle esigenze contemporanee. Infine l'ultima questione riguarda il *come*. Questa macchina complessa va regolamentata attraverso un'innovazione di processo, che dobbiamo ancora inventare. Bisogna capire **quale governance deve stare dietro all'intero sistema**.

Anna Maria Marras

Tempo fa avevo proposto la figura del **mediatore digitale**, non solo culturale. Non si può creare un modello e calarlo dall'alto: la figura dei mediatori è fondamentale anche per quanto riguarda la mediazione dei contenuti. **L'accessibilità e la comprensione vanno insieme.**

Costanza Miliani

Un aspetto interessante è la **riconciliazione tra digitale e fisico in ambito patrimonio**. Questo si vede nel mondo della ricerca, perché molti studi sono aumentati nella potenzialità dell'approccio digitale, ma essere presenti in un sito archeologico davanti all'oggetto dà un'altra dimensionalità, che nessuno vuole perdere. Quando pensiamo al visitatore del museo è lo stesso: il digitale serve ad aumentare la relazione con l'oggetto, specialmente dell'oggetto che non ha facile accessibilità (ad es. i manoscritti). Si sta andando verso il digital per creare valore e connessione con gli oggetti. Tenere i due mondi separati sarebbe improprio. Anche la capacità di estrarre un racconto dai dati è fondamentale, ad esempio per le comunità. Il digitale può aiutare, ma non sostituisce il rapporto reale.

Bianca Gualandri

Concordo con la maggioranza dei commenti. Domanda 3 del tema 4: credo fortemente all'idea di creare uno spazio per **nuove professionalità**, se vogliamo pensare a un **futuro di lungo termine**. Non ci muoviamo ancora in uno spazio maturo, né dal punto di vista dell'utilizzo, né da quello della creazione di dati. L'onere di tutte le numerose attività necessarie per creare, curare, conservare e riutilizzare in maniera corretta e utile i dati non deve ricadere necessariamente ed interamente sui ricercatori, ma ci può e forse deve essere spazio anche per altre professionalità. Sto pensando a **data stewards** (che è anche la posizione lavorativa che ricopro all'Università di Bologna), **data curators**, **data journalists**. Domanda 2 sulle risposte: **non si tratta di fornire risposte, ma dati** per una pluralità di risposte, interpretazioni e narrazioni, e non sempre dall'interno dell'accademia. Per quanto riguarda le **forme differenziate di fruibilità**: laddove ci sono applicazioni altamente tecnologiche che permettono una fruizione del patrimonio culturale che magari è possibile solo in un museo dalle grandi disponibilità economiche, è importante che esista anche una forma di fruibilità più essenziale, senza barriere. Ciò rende i dati fruibili e archiviabili a lungo termine, conservati per il futuro. Dev'esserci insomma un livello zero garantito dell'accessibilità dei dati per il futuro.

Mirco Modolo

Credo sia giunto il momento di aggiornare la definizione del ruolo e delle prerogative degli istituti di cultura. La dimensione fisica limitava l'orizzonte alla conservazione fisica del patrimonio. **La fruizione digitale del patrimonio culturale rompe gli schemi tradizionali** e innova completamente: **bisogna aggiungere una nuova categoria** al quadro tradizionale nel momento in cui il patrimonio viene digitalizzato, nel senso che quest'ultimo va considerato alla luce della sua trasformabilità e riutilizzabilità. All'istanza di tutela fisica del bene culturale e al diritto della collettività di semplice accesso al patrimonio culturale pubblico, bisognerebbe aggiungere il diritto a riutilizzare il patrimonio culturale digitalizzato in ragione del consumo 'non rivale' che la tecnologia digitale permette. È un uso che, se liberalizzato, non crea monopoli. Il digitale produce un'immensa varietà e quantità di dati che dovrebbero pertanto essere messi a disposizione della collettività affinché quest'ultima possa farne l'uso più libero nell'insieme più variegato dei suoi bisogni, secondo lo spirito di una Convenzione di Faro che è oggi rimasta per lo più lettera morta anche sotto questo punto di vista.

Figura del mediatore digitale.

Digitale e analogico devono integrarsi per valorizzare il patrimonio culturale. È importante raccontare storie usando i dati, per creare un legame con le comunità.

Servono nuove professionalità per la gestione e valorizzazione dei dati. Bisogna garantire una forma di accessibilità ai dati nella loro forma essenziale, senza funzionalità aggiuntive, per assicurare una pluralità di fruizioni e la loro conservazione nel tempo.

Serve aggiornare il ruolo degli istituti culturali: il digitale rompe lo schema tradizionale. La normativa è ancorata a una visione materiale e va rivista. È urgente superare incongruenze tra pubblico e privato, garantire accesso e riuso dei dati, evitando nuove barriere 'immateriali' che rischiano di frenare apertura, ricerca e utilità sociale.



Rosa Peluso e Francesco Sirano

È una dimensione importante, quella 'immateriale', che richiede l'aggiornamento di un Codice fermo a una concezione eminentemente 'materiale'. Si pensi, a questo proposito, ai papiri di Ercolano: sarebbe importante rendere di dominio pubblico i dati grezzi aprendoli allo studio e alla libera rielaborazione dei dati da parte del pubblico esterno. Potrebbe essere l'occasione per vedere eventualmente emergere applicativi che riescono a creare modelli di intelligibilità maggiore e più rapida rispetto all'iter classico (che prevede che ci sia un filologo che lavora sul testo una volta che questo è stato estratto, ecc.). Occorre anche ragionare sul valore trasformativo e sulle capacità di connessione offerte dal digitale, per favorire una dimensione 'integrata' della descrizione del patrimonio culturale, che è stata sinora invece rigidamente incasellata nell'ambito dei musei, degli archivi e delle biblioteche e delle discipline a essi afferenti, viste spesso come isole incommunicanti tra loro. Sul rapporto tra beni pubblici e privati in materia di riproduzione: non si ricorda mai abbastanza che l'art. 107 fa riferimento solo allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, mentre restano fuori i privati e gli enti non territoriali, che quindi non dovrebbero sottostare alle regole del Codice. Largo spazio quindi a enti come le università, che potrebbero e dovrebbero sin d'ora adoperarsi per garantire la più ampia riutilizzabilità delle proprie collezioni digitali in rete. Sui beni privati: a livello di prassi amministrativa sono in molti gli studiosi che lamentano il fatto che, nel momento in cui consultano archivi privati dichiarati, non possono fotografare la documentazione archivistica liberamente, anche solo per scopi di studio. Questo è legittimo nel quadro delle norme, ed è uno dei limiti di cui parlava Antonio Bartolini. Pubblico e privato non sono ambiti sovrapponibili, per cui differenze di questo tipo possono esserci. Vorrei fare, a questo proposito, un altro esempio. Mentre il Codice dei beni culturali impone che gli archivi privati dichiarati siano accessibili allo studioso per ragioni di ricerca, non è altrettanto 'accessibile' il patrimonio storico, artistico e archeologico che è ancora conservato presso privati proprietari: è un'incongruenza, forse in qualche modo giustificabile, ma pur sempre un'incongruenza). Si discute infine, sempre più spesso, della presunta esigenza di tutelare l'immateriale. In altre parole non è più sufficiente, secondo alcuni (e secondo recente giurisprudenza) tutelare il bene culturale nella sua materialità, ma anche i valori storico-culturali che già ne giustificano la tutela fisica.

Si discute allora se l'autorizzazione dell'autorità amministrativa debba considerare anche questo aspetto di 'idealità'. Per taluni l'art. 107 andrebbe letto in relazione all'art. 106 e addirittura all'art. 20 (<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/beniCulturali>), ma si tratta di interpretazioni che, a mio parere, sono del tutto forzate. Il valore immateriale del bene culturale è più uno strumento che un fine, essendo funzionale alla tutela fisica del bene. Aggiungere profili di tutela immateriale rischia di avallare forme di controllo dei comportamenti sociali e dunque forme di censura preventiva alla libera espressione del pensiero che oggi è sempre più veicolata dall'uso e della rielaborazione creativa di immagini di beni culturali pubblici. Senza contare che la difesa del decoro è spesso un mero pretesto per cavalcare la tesi della massima redditività del patrimonio.

L'assunto di base dovrebbe essere una nuova concezione dell'istituto culturale, non orientato alla ricerca di utili (per quanto da reinvestire nobilmente nella cura del patrimonio), ma a una gestione efficiente ed efficace del patrimonio culturale detenuto dagli enti pubblici. Un'efficienza atta a ridurre al minimo eventuali sprechi di denaro pubblico che sia in grado di trovare il suo limite nella finalità perseguita dagli istituti culturali, che dovrebbe essere quella di porsi al servizio effettivo della società. Ecco allora che il discorso sui dati e sulle immagini dovrebbe essere riformulato proprio in base a questi assunti.

Piero Pruneti

Il titolo del tema 4 è fondamentale. Obiettivo finale è aumentare la base sociale della fruizione dei beni culturali. Per riuscirci, è necessario adottare un approccio che unisca strumenti digitali efficaci a un linguaggio accessibile e coinvolgente, capace di raggiungere davvero le persone. I social media, in questo senso, rappresentano uno strumento strategico. Possono diventare una sorta di 'cavallo di Troia' per coinvolgere intere fasce di popolazione – a partire dai giovani – che spesso costruiscono gran parte della propria educazione e identità culturale proprio attraverso questi canali. In questo contesto, l'immagine assume un ruolo centrale: è il linguaggio più immediato, il più potente per attrarre e comunicare. Quando si parla di storia e memoria, il termine 'nazionale' può sembrare legato a un'altra epoca, ma esiste una gerarchia di interessi: un articolo sulle lapidi di un piccolo cimitero del Chianti, ad esempio, potrebbe apparire troppo locale per attrarre l'attenzione e non avere lettori. Ma se lo si collega a un contesto di storia generale, lo leggono tutti. Questo non significa sminuire il valore della microstoria, ma riconoscere che non tutti i documenti o i monumenti hanno lo stesso peso. Non tutto è ugualmente importante, e nemmeno la storia può essere vista come un blocco unico e uniforme: esistono sfumature, scale, prospettive.

Rosa Peluso

La riflessione che siamo chiamati a compiere oggi si incentra sul ruolo del digitale in rapporto a un patrimonio storicamente analogico, interrogandosi se il digitale possa essere un surrogato del patrimonio originario o un fattore per creare nuovo valore, contenuti, beni, senza sostituire i beni culturali in senso proprio. Sulla scorta di tali valutazioni nel titolo della policy di ateneo di Bologna, si è preferito parlare di 'patrimonio digitale' anziché di 'digitalizzazione del patrimonio culturale': questo implica un cambiamento radicale di prospettiva (<https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/policy-sul-patrimonio-culturale-digitale>). Bisogna considerare quindi che il digitale può conciliare le due finalità di conservazione e di valorizzazione a cui protende il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nel caso di beni (ad esempio manoscritti antichi) che versino in un cattivo stato di conservazione o siano di particolare pregio per il valore storico artistico che rappresentano la digitalizzazione non solo ne consente la conservazione, ma ne garantisce anche lo studio e l'analisi, permettendo operazioni sempre più raffinate. Il digitale non può sostituire la fruizione fisica del bene, ma può offrire elementi di valore aggiunto, entrando nell'immagine, con la possibilità di zoomare, di cogliere dettagli, leggendo glosse e marginalia, accrescendo così le possibilità di studio. Inoltre, grazie alla digitalizzazione, lo studio degli oggetti è potenziato ulteriormente dalle informazioni aggiuntive che corredano l'immagine e offrono la possibilità di creare reti di relazione tra gli oggetti digitali e generare nuova conoscenza. In rapporto alla comunità a cui il patrimonio digitale si rivolge è necessario porre attenzione anche all'uso del termine collettività, che assume una connotazione molto ampia. Un esempio è il lavoro di digitalizzazione e restauro dei manoscritti della Biblioteca «Antonio Cicu» dell'Università di Bologna, che ha permesso di evidenziare la stratificazione di diversi livelli di comunità a cui il patrimonio digitale si rivolge. Il patrimonio digitale della biblioteca, infatti, è uscito dalla cerchia ristretta dei giuristi per rivolgersi ad una comunità di studiosi più ampia, ma comunque circoscritta dalla specificità della materia. Inoltre, il percorso multimediale costruito sul progetto, che permette di visitare virtualmente le sale in cui sono custoditi i manoscritti e accedere alla loro versione digitale, ha esteso la comunità di fruizione a tutte le menti curiose.

Per ampliare la fruizione dei beni culturali serve un linguaggio accessibile e l'uso strategico dei social, soprattutto per coinvolgere i giovani. L'immagine è centrale. La microstoria va valorizzata, ma connessa a narrazioni più ampie per avere risonanza.

Il digitale crea valore, non sostituisce il patrimonio. Proposta di passare dal concetto di 'digitalizzazione' a quello di 'patrimonio digitale'. Importanza di una fruizione multilivello e dell'apertura delle comunità. Importanza di metadati e piani di gestione (DMP). Misurare la maturità digitale: strumenti e indicatori.

Dunque solo grazie a un progetto ben pensato e strutturato ha senso parlare di fruizione collettiva, solo in questo modo un bene che per esigenza di tutela sarebbe rimasto chiuso in una comunità ristretta ha avuto un allargamento di fruizione. In questa prospettiva un elemento da cui non si può prescindere è la **corretta metadazione** del patrimonio digitale, che è cruciale per garantire sia una corretta conservazione dei file che una effettiva fruizione e valorizzazione: il digitale è veramente utile solo se corredato da metadati strutturati; a tal fine l'Università di Bologna chiede per tutti i progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale la redazione di un **piano di gestione** dei dati. Infine, il patrimonio digitale deve essere gestito tenendo conto del livello di **maturità digitale**. Nella policy di Ateneo, infatti, è richiesto l'impegno ad adottare metodologie, indicatori e strumenti per valutare il livello di maturità digitale e per monitorare la qualità dei modelli di gestione.

Anna Maria Marras

Bisogna sottolineare l'importanza dei **paradati**. La **condivisione della metodologia** è fondamentale.

Importanza di paradati e condivisione metodologica.

Deborah De Angelis

La centralità di questo tema va condivisa e pone domande cruciali che toccano il cuore del dibattito sull'accesso e la condivisione e la tutela del patrimonio culturale nell'era digitale. La prima domanda ha risposta positiva. Il patrimonio culturale è di tutti, e i dati del patrimonio dovrebbero essere allo stesso modo per tutti. Sappiamo però che il patrimonio culturale appartiene idealmente alla collettività, ma i dati alle volte, per le loro caratteristiche o preclusioni legislative, possono avere delle riserve. Ma i dati che descrivono il bene, gli attribuiscono un valore aggiunto e quindi sostanzialmente aumentano la condivisibilità del dato, sul presupposto anche di una interoperabilità del dato stesso che dovrebbe essere la regola, al fine di superare tutte le limitazioni (tranne in casi eccezionali di rischio, che fanno diventare la tutela una cautela superiore rispetto alla condivisione stessa). Quanto essere aperti? Dipende dalla volontà politica, dalle risorse disponibili, ma iniziative di co-creazione, di citizen science oppure la digitalizzazione cooperativa, dimostrano che il coinvolgimento attivo da parte delle comunità non è solo possibile ma è anche vantaggioso. Se pure esistono ancora barriere che possono limitare questa partecipazione, sarebbe necessario preferire l'approccio sostenibile e inclusivo. È poi interessante pensare agli strumenti digitali per creare condivisione della conoscenza e nuovi legami sociali.

Il patrimonio culturale appartiene a tutti e i dati che lo descrivono dovrebbero essere accessibili e condivisibili, salvo eccezioni per motivi di tutela. La digitalizzazione e la partecipazione attiva delle comunità rendono possibile un approccio più aperto, inclusivo e sostenibile

Cristina Fenu

Riprendo il problema dei mediatori culturali, e del digital divide nelle biblioteche pubbliche. Le biblioteche pubbliche si prendono l'onere di fare formazione, con tutti i limiti della sostenibilità di un peso simile. I canali dei **social** sono popolati soprattutto dagli over – anta (specialmente Facebook, meno Instagram) e il problema del dato open lì c'è. Come biblioteca avere un profilo Facebook vuol dire sottoscrivere un contratto con Meta, che poi dei dati fa quello che vuole. Bisognerebbe chiedersi fino a dove conviene spingersi in questo tipo di comunicazione.

Le biblioteche formano sul digitale, ma con fatica. I social aiutano a creare comunità, ma sollevano dubbi su privacy e sostenibilità.

Nel caso specifico della biblioteca, quanto è vincente praticare canali che non si è in grado di frequentare/gestire per stimolare interesse verso questi dati aperti? Certo 12 anni con 9 profili Facebook e due Instagram hanno creato una comunità. Da quei canali sono arrivati visitatori, spesso persone del territorio che poi tornano: la comunità cioè ha recepito, e restituisce quello che col digitale si è cercato di creare.

Anna Maria Marras

Sulla parte **social**. Necessaria conoscenza degli utenti, trasparenza nel comunicare chi sono quelli che mettono il like, il cuoricino, ma non solo. Spesso usiamo male il digitale: una delle sue virtù è di permettere in modo meno invasivo di conoscere meglio gli utenti che interagiscono con noi, ma **usiamo in realtà poco gli strumenti di profilazione**, per le ragioni più diverse. Nel momento in cui vediamo che un canale social funziona e uno no, dobbiamo rivedere la nostra strategia, quindi prendere coscienza ma anche agire per migliorare la propria strategia, che spesso è fissa (dove c'è).

Invito a usare strumenti di analisi e profilazione per conoscere gli utenti che interagiscono sui social.

Long-term preservation e long-term access a dati, metadati e immagini. Le infrastrutture attuali sono adeguate per differenziare, conservare e accedere a dati e metadati per lunghi periodi? I ricercatori, e gli utenti in generale, riescono a popolare facilmente le infrastrutture con i loro dati? Esiste un'interazione tra le infrastrutture attuali, collocate a diversi livelli (locale, nazionale, europeo, ecc.)?

Costanza Miliani

Si può anche porre l'attenzione sulle infrastrutture di ricerca nell'accezione europea, intese come organizzazioni con il core business di dare la possibilità ai ricercatori/professionisti di un settore di usare risorse altrimenti non facilmente disponibili, come ad esempio il CERN. Alcune infrastrutture stanno nascendo, e molti studiosi europei si sono impegnati per creare un'infrastruttura di ricerca, E-RIHS (European Research Infrastructure in Heritage Science: <https://www.e-rihs.it/chi-siamo/>), che ha dato luogo a un laboratorio mobile e alla piattaforma ARCHLAB (accesso agli archivi del risultato di studi sul patrimonio culturale europeo: es. archivi Louvre, National Gallery, ecc.). Nel mondo delle infrastrutture di ricerca esistono anche i digitali come CLARIN (scienze del linguaggio), dove gli utenti caricano o scaricano le risorse e usano ricerche per l'analisi del linguaggio. Venendo a opportunità e criticità. Le opportunità sono di avere una struttura organizzata a nodi, quindi non un unico data center per i dati. In Italia si sta costruendo il nodo nazionale di questa struttura attraverso il PNRR, con lo sviluppo di una parte software che permetta agli utenti di caricare i dati in modo flessibile e in modo adattato al workflow di lavoro, e sviluppo parallelo di KG. D'altra parte in Europa è nato anche il Collaborative European Cloud for Cultural Heritage, che si pone l'obiettivo di creare il cloud europeo dei dati (non quindi solo nazionale): questo grande progetto coinvolge CNRR, E-RIHS, CLARIN. La sfida è grandissima: i finanziamenti sono arrivati tutti insieme e bisogna creare l'interoperabilità tra parte italiana e parte europea. Nel frattempo stanno uscendo call per i pilot e l'uso dei dati nel cloud europeo. Il data center non è sicuro, quindi i data center saranno quelli dei nodi. La governance è abbastanza chiara perché ad esempio E-RIHS è costituito da nodi in Europa: al nodo c'è una data entity e il finanziamento per portare avanti il lavoro è ministeriale. Ogni Paese che firma ed entra nella struttura legale della struttura dà un finanziamento per la sua sostenibilità. C'è inoltre un concetto di OS alla base, e di ottenere in maniera gratuita l'accesso alle risorse (o pagando fee ridotte). C'è una selezione: ogni sei mesi c'è una call internazionale, e i vincitori hanno accesso gratuito per 6 mesi. Si sta ragionando su come fare l'accesso ai dati: si pensa a dati aperti e servizi digitali basilari gratis (fairificazione).

Le infrastrutture di ricerca europee forniscono risorse ai ricercatori, come E-RIHS per il patrimonio culturale e CLARIN per le scienze del linguaggio. In Italia, con il PNRR, si sviluppa un nodo nazionale integrato nel cloud europeo, che punta a dati distribuiti, accesso aperto e governance condivisa.

Marina Buzzoni

Preciso che la domanda era in particolare nata da due considerazioni: da una parte la necessità di molte comunità di ricercatori di popolare le piattaforme con i propri dati di ricerca, che devono però essere non solo depositati ma anche disponibili a lungo termine; dall'altra le difficoltà che i ricercatori incontrano per adeguare i dati e i metadati alle strutture, processo che molto spesso richiede una vera e propria reingegnerizzazione dei progetti e che può avere costi anche molto elevati. Es. ALIM (Archivio della Latinità Italiana nel Medioevo): non c'è vera interoperabilità tra le piattaforme su cui è ospitato; e la fairificazione è tra i principi ma di fatto rimane una specie di chimera. Sarebbe utile avere servizi per l'allineamento.

Servizi per l'allineamento dei metadati tra le varie infrastrutture.

Costanza Miliani

I legacy data sono la cosa più sfidante. Ci sono problemi pregressi, di ontologie che poi vanno mappate ecc.

I legacy data sono sfidanti.

Mirco Modolo

Volendo trarre alcune conclusioni rispetto a quanto ci siamo detti sul tema delle immagini cercherei di essere, nello spirito del tavolo, il più possibile concreto e propositivo. Penso sia opportuno adottare una strategia in due tempi: in attesa di realizzare una modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che deve passare dall'intervento parlamentare (e che può quindi registrare tempi anche molto lunghi), un notevole passo in avanti potrebbe essere anzitutto quello di concedere la facoltà ai singoli istituti culturali di scegliere la propria policy (tradizionale concessione per uso commerciale *aut* licenza aperta sul modello del Rijksmuseum di Amsterdam o del Museo Egizio di Torino) a patto di rendere chiara e trasparente questa scelta. Questo potrebbe rappresentare un primo elemento di compromesso tra esigenze che solo apparentemente sono inconciliabili tra loro. Eviterei invece di differenziare trasversalmente il patrimonio culturale in beni di serie A (da sottoporre a canone perché immagini iconiche del patrimonio e quindi economicamente più interessanti) e beni di serie B (poco noti e quindi per questo 'liberalizzabili'). Se volessimo pensare invece a un'ipotesi di svecchiamento e radicale revisione normativa vera, la cosa più semplice sarebbe quella di ritornare allo spirito della legge 340/196 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340>), che vincolava il pagamento del canone di concessione solo all'uso 'fisico' del bene culturale all'interno dei musei. E dunque se la riproduzione fotografica si fosse configurata come forma d'uso esclusivo ed escludente del bene, sia pur in via temporanea, solo in quel caso sarebbe stata richiesta una concessione amministrativa, la quale avrebbe potuto essere accompagnata da un canone concessorio per eventuali usi commerciali della riproduzione.

Occorre dare subito, per via regolamentare, la possibilità ai direttori di musei, archivi e biblioteche pubblici di scegliere la propria policy (commerciale o non commerciale).

Se però il singolo era in possesso di una fotografia di un bene, fino al 1994, egli poteva fare qualsiasi uso della medesima, anche commerciale, senza dover corrispondere alcunché all'ente pubblico proprietario del bene. Ciò detto una 'clausola di salvaguardia' a favore dell'ente pubblico proprietario del bene andrebbe in ogni caso sempre prevista, perché quando si concede a un privato di fare riprese video o fotografiche all'interno un ente culturale non si può determinare una situazione di 'concorrenza sleale' tra privato e pubblico: in caso di riprese fotografiche massive una copia dei materiali digitali realizzati dal privato deve cioè essere 'restituita' all'istituto, e quindi alla collettività, per evitare che si determinino situazioni paradossali in base alle quali l'istituzione non ha i fondi necessari per digitalizzare le proprie collezioni quando invece si troverebbero sul mercato digitalizzazioni degli stessi beni prodotte da terzi, ma alle quali si potrebbe non avere libero accesso a beneficio esclusivo del privato che le ha realizzate. A parte questa clausola specifica, le norme di tutela non dovrebbero porre alcun ostacolo al riuso anche commerciale delle immagini: sarebbe un modo per riallineare la normativa italiana al quadro normativo vigente nel resto del mondo, dove chiunque è libero di utilizzare come crede gli scatti che realizza all'interno di un museo, mentre è chiamato – al più – a versare royalties nel caso in cui scegliesse di usare commercialmente un'immagine tratta dalla galleria di immagini che l'istituto sceglie di rendere disponibile in rete in base a contratti o a licenze non commerciali. Si tratterebbe quindi di restituire alla collettività una libertà che in precedenza era stata riconosciuta alla collettività fino all'emanazione del D.M. 8 aprile 1994 (di applicazione della legge Ronchey), che per la prima volta ha esteso il canone di concessione dall'uso del bene materialmente inteso (riproduzione diretta) all'uso di qualunque immagine di bene culturale statale.

Gabriele Gattiglia

Miliani ha parlato delle grandi infrastrutture, ma c'è un problema di estrema **frammentazione delle infrastrutture**, dei servizi locali a livello di università, biblioteche ecc., che difficilmente potranno tutte accedere alle grandi infrastrutture. Bisogna fare i conti con la realtà. Su questo argomento sarebbe opportuno e interessante creare un momento di confronto, fare un censimento, discutere delle questioni tecniche, ecc. Inoltre, conservare, ovvero attuare policy di long term preservation, è strettamente legato ad avere dei dati con formati aperti, che facilitano questo compito. Non sempre è così, specialmente per quelli che vengono definiti legacy data. Di fronte a questo scenario abbiamo due soluzioni: la **data migration**, ossia la migrazione dei dati da un formato a un altro che consente una maggiore preservazione, ma che comporta una perdita informativa, o la conservazione di software (e hardware) su cui poter leggere ed elaborare i dati. Un caso interessante è quello del progetto **Software Heritage**, che considera il software come un bene culturale e mira alla preservazione di tutti i tipi di software prodotti (<https://www.softwareheritage.org/>). Tutto questo ha un risvolto economico: costa sia per personale coinvolto, sia per lo storage; e formativo: serve inoltre fare molta formazione a tutti i livelli, almeno dall'università, ma auspicabilmente anche prima. Soluzioni come quella dei **data steward**, sviluppata dall'Università di Bologna, rappresentano, a mio parere, un'ottima scelta.

Rosa Peluso

È necessaria un'assunzione di consapevolezza anche su questo aspetto di gestione dei dati della ricerca, valutando gli elementi di proprietà dei dati e differenziando tra dati generati e dati raccolti o derivati, che possono essere concessi sulla base di licenze d'uso e che non sono originariamente aperti. Per questo motivo permane l'esigenza di una formazione capillare rivolta a tutti gli attori della ricerca. Nella mia esperienza lavorativa, nonostante il nostro Ateneo si impegni notevolmente sul piano della formazione su questi temi organizzando iniziative di varia natura, uno scoglio che andrebbe superato è quello della **partecipazione**. Numerose iniziative ricevono un riscontro positivo in termini di pubblico solo se collegate a incentivi o premialità (ad esempio il riconoscimento di un credito formativo per i dottorandi). Serve quindi un cambio di mentalità e cultura generalizzato, poiché non bisogna agire sempre in ottica di premialità o repressione.

Laura Moro

Quando ci chiediamo se le infrastrutture attuali siano adeguate per differenziare, conservare e accedere a dati e metadati per lunghi periodi, la risposta è inequivocabilmente negativa. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra diverse tipologie di infrastrutture: quelle della ricerca, quelle per la conservazione a lungo termine dei documenti amministrativi, quelle per i dati del patrimonio culturale, e infine quelle per la conservazione dei dati prodotti dalle comunità. **Non esiste un'infrastruttura che possa conservare tutte queste diverse tipologie di dati e oggetti digitali, perché le esigenze sono profondamente diverse.** Questa consapevolezza deve essere il punto di partenza per qualsiasi ragionamento serio sul tema.

Si propone invece di rimuovere qualsiasi vincolo normativo all'uso delle immagini di beni culturali pubblici in pubblico dominio, ripristinando lo spirito della legge 340/1965. È fondamentale inserire una clausola di salvaguardia che obblighi la restituzione alla collettività delle copie digitali realizzate da privati, evitando concorrenza sleale e garantendo l'accesso pubblico ai materiali.

Problema della frammentazione delle infrastrutture di ricerca. Serve un confronto e un censimento sul loro funzionamento. La conservazione a lungo termine richiede dati in formati aperti. Il processo è costoso e richiede formazione, con figure come i data steward.

Necessità di un cambio di mentalità e cultura, e un aumento di consapevolezza da parte di tutti.



Mirco Modolo e Marco Minoja

Un aspetto cruciale, spesso trascurato, riguarda la definizione stessa di conservazione a lungo termine. È necessario distinguere tra conservazione sostitutiva e non sostitutiva: avere un documento integro e ricercabile senza modificarlo rappresenta un mondo completamente diverso da altre forme di preservazione digitale. Questi sono problemi che implicano costi e competenze diverse, e il tema va articolato con maggiore precisione per evitare generalizzazioni che non rendono giustizia alla complessità delle sfide in gioco. La domanda «I ricercatori, e gli utenti in generale, riescono a popolare facilmente le infrastrutture con i loro dati?» necessita di una risposta articolata. Le infrastrutture della ricerca sono le uniche effettivamente popolate dagli utenti. Nella maggior parte dei casi, gli utenti non sono consapevoli dell'infrastruttura che sta dietro il dato: vedono solo l'applicazione finale. Ancora più preoccupante è il fatto che spesso anche il gestore dell'istituzione è inconsapevole delle dinamiche infrastrutturali. Se parliamo di paradigmi proprietari, **il vero paradigma proprietario non riguarda tanto l'immagine su cui lo Stato può porre delle limitazioni al riuso, ma piuttosto chi detiene effettivamente il dato, ossia il gestore dell'infrastruttura.** La questione della facilità di popolamento delle infrastrutture ha senso principalmente per i ricercatori, ma dovrebbe essere ampliata alla consapevolezza delle problematiche strutturali che stanno dietro l'intero sistema. Esiste un significativo digital divide tra istituzioni che complica ulteriormente il panorama. Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il software: la partita dell'open non si gioca a livello di applicazione, ma a livello di database, middleware e tutto ciò che consente il funzionamento di un'applicazione digitale. Questa consapevolezza è largamente assente, ma è proprio a questo livello che il concetto di 'open' diventa effettivamente tale: nella possibilità di migrare dati da un provider cloud a un altro, assicurando **l'interoperabilità** e garantendo un sistema multinodo efficace come quello descritto da Costanza Miliani. In questo scenario diventa fondamentale la **governance**. Le infrastrutture sono pubbliche o private? I fornitori privati sono numerosi, anche quando sono sotto controllo pubblico, e in quest'ultimo caso il privato deve implementare le policy decise dal pubblico. La regolamentazione di questo ecosistema rimane una sfida aperta.

Il tema delle infrastrutture digitali è complesso e va distinto per ambiti: ricerca, conservazione amministrativa, patrimonio culturale, e dati delle comunità. La vera sfida non è il software applicativo, ma la gestione di database, middleware e interoperabilità. Senza software open e governance pubblica, il controllo resta ai fornitori.

La scelta che ho fatto quando ero alla direzione della Digital Library per il progetto PNRR «Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale» è stata quella di mantenere pubblico anche il provider, rivolgendosi a Cineca. Ciò ha comportato un costo di avvio superiore, soprattutto in termini di tempo, ma garantisce maggiore controllo sulla gestione dei dati, anche e soprattutto per le scelte infrastrutturali che committenti e fruitori fanno fatica a vedere e comprendere ma che si rivelano a lungo termine essenziali per la qualità dei servizi resi. Le infrastrutture cloud nascono con l'idea di aprirsi al privato, nell'ottica che i cloud siano interoperabili, ma senza software open la migrazione rimane impossibile. I temi in gioco sono molteplici: tecnici, di consapevolezza, di conservazione, di governance. Il paradigma proprietario autentico risiede nel fatto che i **veri padroni dei dati sono coloro che possiedono le infrastrutture performanti**: è l'**asimmetria tecnologica** di cui si parlava ieri. Chi opera nel settore sa che la vera partita si gioca qui; senza un chiaro governo degli aspetti infrastrutturali si rischia di trovarsi di fronte a delle barriere insormontabili per un uso realmente equo ed efficace del patrimonio culturale digitale.

Marco Minoja

Nel ragionamento si potrebbe integrare un altro tassello. Il tema del digitale e della digitalizzazione è anche il parterre stesso del patrimonio. Il digitale aiuta a superare le logiche contraddittorie del Codice dei beni culturali e la cosalità del bene. La **performance agita** e digitalizzata entra nel nostro ragionamento? Lo spartito di Bach è tutelato; la *Suite per violoncello solo* di Brunello suonata una volta sola è tutelabile? È un bene culturale? È una cosa unica come il David di Michelangelo, in fondo. Il digitale apre praterie enormi. Si apre un nuovo mondo, oltre alle infrastrutture. Stiamo dicendo che tutto dev'essere fruibile. Non stiamo riproducendo il paradosso borgesiano?

Elena Calandra

A proposito della riproduzione di secondo grado, dobbiamo fare i conti con una realtà digitale, che abbiamo, e che dobbiamo organizzare *adesso*. Siamo ancora in una fase in cui il processo dal cartaceo non è finito. Evviva digitalizzare, ma attenzione che il digitalizzare non diventi come la fotocopia secondo Eco, che acutamente osservava che quando si ha la fotocopia quasi si crede di aver anche letto il testo. Confrontiamoci con ciò che abbiamo, stiamo attenti alla **produzione dei dati digitali** e potenziamo il più possibile il riuso, o ci troveremo a dover continuamente ricognire il digitale producendone al contempo molto: ricordo il pionieristico progetto Michael, portato avanti nel primo decennio del Duemila dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico per censire la quantità già allora ritenuta ingovernabile di dati (e di supporti) digitali.

Bianca Gualandri

Nell'interazione tra infrastrutture e ricercatori sono fondamentali le figure di supporto e raccordo, come quelle dei data steward. In Italia si è di recente formata una Comunità Italiana dei Data Stewards, bottom-up, che riunisce queste figure a prescindere dal fatto che siano ufficialmente riconosciute con questo nome nell'istituzione di appartenenza. Un data steward è «chi possiede ed utilizza nel proprio lavoro le competenze necessarie a gestire e valorizzare i dati della ricerca, per la loro massima fruizione da parte della comunità scientifica e della società, pur tutelando i diritti e gli interessi legittimi di tutti i soggetti coinvolti» (definizione da <https://doi.org/10.5281/zenodo.8101903> e utilizzata anche nel Manifesto della suddetta comunità). Tra i ruoli fondamentali dei data steward – che, a differenza di altre figure simili, lavorano a livello di istituzione e non di singolo gruppo di ricerca – ci sono la formazione dei ricercatori e il supporto nella stesura di Data Management Plans (DMPs). I DMPs sono uno strumento fondamentale nell'interazione tra diversi gruppi di ricerca, diverse infrastrutture, diversi livelli organizzativi: permettono di documentare le scelte legate alla gestione dei dati di ricerca, siano esse legate al livello tecnico, giuridico o amministrativo. Sono quindi un primo tassello fondamentale per individuare responsabilità, condividere scelte e prendere decisioni ad ogni livello, da quello del singolo ricercatore o consorzio di ricerca, alle grosse infrastrutture nazionali e sovranazionali.

Gabriele Gattiglia

Le parole di Laura Moro sono fondamentali: **fare open data è un atto politico** che presuppone scelte che coinvolgono la comunità e sono scelte di governance, politiche e di indirizzo. In altre parole, partendo da quello che apparentemente sembra solo un dato tecnico, si arriva al vero nodo che sono le scelte politiche, ovvero quale direzione vogliamo intraprendere aprendo i dati alla comunità.

Laura Moro

Il tema dei beni comuni può essere dato per assodato a livello teorico, ma trasformarlo in azioni concrete rimane difficilissimo. La questione va presidiata a tutti i livelli: accademico, politico, tecnico, perché la situazione non è stabile e i diritti conquistati non sono garantiti per sempre. Per questo motivo sarebbe opportuno iniziare il ragionamento proprio dalla quarta domanda «chi sono tutti?», considerando le altre come specifiche e sottotemi di una riflessione più ampia che metta al centro le persone e i loro diritti nell'ecosistema digitale contemporaneo.

Il digitale ridefinisce il concetto di patrimonio, superando la 'cosalità' del bene. Si rischia di creare un paradosso: voler conservare e rendere accessibile tutto.

La digitalizzazione è necessaria, ma va gestita con attenzione: non deve diventare una riproduzione. Serve puntare sul riuso, interrogandosi sulla quantità e sulla qualità dei dati.

Nell'ottica della diffusione della cultura digitale, diventano cruciali figure come i Data steward e documenti di supporto ai ricercatori quali i Data Management Plan.

Fare open data è un atto politico che presuppone scelte di governance.

Al centro dell'ecosistema digitale dovrebbero esserci le persone e i loro diritti.